



PIANO DEL PARCO

PIANO TERRITORIALE
Variante 2018 - Documento 3

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019



PIANO DEL PARCO
PIANO TERRITORIALE
NORME DI ATTUAZIONE

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE – delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019

Direttore
dott. Cristiano Trotter

Ufficio Tecnico-Ambientale
ing. Massimo Corradi

Tecnico
dott. Matteo Viviani



*Indice***CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Finalità ed effetti generali del Piano -----	5
Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi -----	5
Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano -----	6
Art. 4 - Disciplina di adozione di Piani d'Azione e Regolamenti -----	6
Art. 5 - Piani d'Azione -----	6
Art. 6 - Divieti di carattere generale -----	7
Art. 7 - Misure di conservazione specifiche degli habitat e delle specie natura 2000 -----	8

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

Art. 8 - Zonizzazione -----	8
Art. 9 - Zona A - riserve integrali -----	9
Art. 10 - Zona B1 - alpi e rupi -----	9
Art. 11 - Zona B2 - boschi -----	10
Art. 12 - Zona B3 - pascoli -----	10
Art. 13 - Zona B4 - prati e coltivi, insediamento sparso -----	10
Art. 14 - Zona C - riserve controllate -----	11
Art. 15 - Riserve speciali a conservazione passiva (RSP) -----	12
Art. 16 - Disciplina delle riserve speciali a conservazione passiva -----	13
Art. 17 - Riserve speciali a conservazione attiva (RSA) -----	14
Art. 18 - Disciplina delle riserve speciali a conservazione attiva -----	15
Art. 19 - Elementi del piano urbanistico provinciale -----	15
Art. 20 - Tutela dei beni culturali, architettonici, archeologici e patrimonio storico della Prima Guerra mondiale -----	15
Art. 21 - Dolomiti patrimonio naturale dell'umanità e rete Geopark -----	16

CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

Art. 22 - Tutela delle acque -----	16
Art. 23 - Tutela dei ghiacciai -----	17
Art. 24 - Tutela dei geositi e del patrimonio geologico -----	17
Art. 25 - Tutela dei monumenti vegetali -----	17
Art. 26 - Tutela della flora e prodotti del sottobosco -----	17
Art. 27 - Disciplina della raccolta dei funghi -----	18
Art. 28 - Conservazione della fauna -----	18
Art. 29 - Disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca -----	19
Art. 30 - Disciplina dello svolgimento di attività e manifestazioni -----	19
Art. 31 - Disciplina del Sorvolo -----	19
Art. 32 - Interventi di tutela attiva -----	20
Art. 33 - Disciplina delle attività estrattive esistenti -----	20

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 34 - Sentieristica -----	21
Art. 35 - Viabilità -----	22
Art. 36 - Disciplina degli accessi a piedi e con mezzi non motorizzati -----	22
Art. 37 - Disciplina del transito con mezzi a motore -----	23

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 38 - Interventi conservativi, di riqualificazione e recupero architettonico e classificazione normativa del patrimonio edilizio -----	23
Art. 39 – Disposizioni specifiche in materia di interventi edilizi -----	24
Art. 40 – Classificazione degli edifici -----	25
Art. 41 - Strutture ricettive e turistiche -----	29

CAPO VI- ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 42 - Attività di ricerca -----	31
-------------------------------------	----

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Sanzioni -----	32
Art. 44 - Disposizioni finali e transitorie -----	32

APPENDICE – DISCIPLINA DELLE RISERVE -----	33
--	----



CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - FINALITA' ED EFFETTI GENERALI DEL PIANO

1. Il Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, nel prosieguo anche Piano, o PdP, definisce gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali ed economiche disponibili.
2. Il PdP viene definito sulla scorta degli indirizzi indicati dal Documento preliminare "Piano Strategico" approvato con delibera del Comitato di gestione n. 13 del 17 dicembre 2009, il quale individua altresì i contenuti e le modalità di redazione dei Piani d'Azione di cui al successivo Art. 5.
3. Il PdP costituisce un progetto-quadro di conservazione ambientale e di sviluppo sostenibile e a questo fine indica le misure attive e passive per la tutela e per l'uso sociale del territorio e dell'ambiente naturale. A questo fine il PdP indica gli obiettivi generali e le priorità d'intervento, i settori entro cui appare necessario promuovere nuove conoscenze ed attivare la pianificazione di livello subordinato da attivare con Piani d'Azione di cui all'Art. 5.
4. Il PdP è costituito dai seguenti documenti:
 - a) una Relazione, premessa a queste norme, per un inquadramento ed una presentazione generale delle principali problematiche affrontate e degli strumenti adottati;
 - b) n. 4 Tavole di Piano per i riferimenti normativi e d'indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione, inerenti rispettivamente: Tav. 1 - Zonizzazione ed elementi di pregio paesaggistico culturale, Tav. 2 - Infrastrutture e strutture edilizie, Tav. 3 - Carta degli habitat Natura 2000, Tav. 4 Inquadramento urbanistico provinciale;
 - c) le presenti Norme di Attuazione con gli specifici Regolamenti;
 - d) le Misure di Conservazione delle ZSC ai sensi della normativa provinciale di riferimento e di cui all'Art. 7 seguente;
 - e) l'Elenco Manufatti che riporta per ogni manufatto censito la classe di riferimento;
 - f) l'Elenco dei Geositi di cui all'Art. 24 seguente;
 - g) l'Elenco dei Monumenti vegetali, di cui all'Art. 25 seguente.
5. Il PdP ha valore prescrittivo e normativo di tipo urbanistico-territoriale all'interno del Parco come definito dal Piano Urbanistico Provinciale, successivamente definito PUP, mentre ha valore indicativo per le aree esterne ad esso.
6. Il PdP detta norme generali per il prelievo delle risorse riproducibili, per il comportamento dei visitatori, per l'organizzazione degli accessi, ecc., demandando specifici regolamenti di settore per temi o contesti particolari.
7. Qualora il confine del Parco corrisponda ad una strada di qualsiasi categoria ovvero ad un sentiero, lo stesso confine corrisponde al lato interno dell'infrastruttura medesima.

ART. 2 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni.
 - a) Residenti: si tratta degli abitanti iscritti all'anagrafe dei comuni interessati dalle aree a cui la norma si riferisce in modo specifico.
 - b) Aventi diritto: si tratta di coloro che posseggono la titolarità di un diritto sull'uso di un bene in base agli ordinamenti vigenti o a contratti o convenzioni (attività agro-silvo-pastorali, usi civici, attività venatoria e di pesca, accesso strade forestali, attività manutentive, di vigilanza e di servizio). Gli aventi diritto possono essere riferiti al comune o frazione di appartenenza ovvero agli altri enti territoriali (A.S.U.C. e Comunità delle Regole di Spinale e Manez).
 - c) Risorse riproducibili: flora spontanea, funghi e prodotti del sottobosco; definizione comunque riferita alla sola componente vegetale dell'ecosistema (con esclusione della componente animale).
2. Viene precisato che le autorizzazioni rilasciate dal Parco ai sensi delle presenti Norme non assorbono le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

3. Le autorizzazioni, quando non espressamente indicato a quale organo istituzionale si riferiscono (Giunta esecutiva, Comitato di gestione), sono di competenza del direttore del Parco
4. Per ulteriori definizioni si rimanda all'Art. 2 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 - Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette e Art. 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, il PdP si attua in tempi successivi mediante:
 - a) Piani d'Azione (PA) di cui al successivo Art. 5;
 - b) Regolamenti previsti dalle presenti norme di attuazione o da leggi;
 - c) Complemento Faunistico;
 - d) Misure di Conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7 delle presenti norme;
 - e) acquisizione di diritti reali, assunzioni in affitto e/o deliberazioni di accordi relativi ai beni immobili funzionali alla gestione del Parco o la cui gestione è eminentemente finalizzata agli obiettivi naturalistico-ambientali e legati alla promozione del turismo sostenibile;
 - f) concorso di Enti o di privati alla realizzazione delle singole iniziative previste dal PdP;
 - g) compatibilmente con le risorse disponibili, incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati, finalizzati a favorire l'applicazione di buone pratiche in agricoltura, nel campo edilizio e delle energie rinnovabili, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale, secondo i criteri fissati dallo specifico Regolamento.

ART. 4 - DISCIPLINA DI ADOZIONE DI PIANI D'AZIONE E REGOLAMENTI

1. I Piani d'Azione, d'ora in poi indicati PA, vengono adottati con deliberazione del Comitato di gestione e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale; quelli di carattere territoriale sono predisposti d'intesa con gli Enti proprietari territorialmente interessati (Comuni, Comunità delle Regole Spinale e Manez e A.S.U.C.).
2. I Regolamenti vengono adottati con deliberazione del Comitato di gestione e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.
3. I PA ed i Regolamenti aventi contenuto di carattere urbanistico vengono approvati con l'iter di variante al Piano del Parco previsto dalla normativa provinciale di riferimento.

ART. 5 - PIANI D'AZIONE

1. I PA sono strumenti attuativi ed operativi e sono predisposti per i territori e le tematiche funzionali per i quali è necessario un intervento di carattere integrativo ed attuativo del PdP.
2. Sono individuati i seguenti Piani d'Azione:
 - a) Piani d'Azione a carattere territoriale:
 - 1) Piani di gestione delle Riserve speciali a tutela passiva di cui all'Art. 15;
 - 2) Piani di gestione delle Riserve speciali a tutela attiva di cui all'Art. 17;
 - 3) Piani particolareggiati di Pimont, Cavaipeda, Nagalù, Selva, Castalot, Dengolo, Todesca, Ragada, Claemp e Milegna. I perimetri delle aree interessate a Piani particolareggiati, individuati preliminarmente nella Tav. 2, potranno essere modificati in sede di approvazione anche sulla base delle indicazioni del piano d'azione.
 - b) Piani d'Azione a carattere tematico:
 - 1) Piano per il monitoraggio e la tutela delle acque del Parco;
 - 2) Piano del Paesaggio;
 - 3) Piano delle Malghe;



4) Piano di gestione del patrimonio edilizio (in adeguamento all'Art. 61 della L.P. n. 1/2008).

ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

1. Nel Parco sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e provinciale, all'interno del territorio del Parco non sono ammessi i seguenti interventi e attività:
 - a) apporti di terreno di provenienza esterna all'area soggetta ad interventi di bonifica e sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola;
 - b) la realizzazione di bacini di accumulo idrico a cielo aperto ai fini dell'innevamento artificiale al di fuori delle aree sciabili;
 - c) sottrazione permanente di aree boscate che siano lesive delle esigenze di tutela e di conservazione ambientale;
 - d) utilizzo di pesticidi, sostanze diserbanti o dissecianti e concimi chimici;
 - e) esercizio del commercio ambulante, fatte salve previsioni disciplinate dallo specifico Regolamento;
 - f) depositi e accumuli all'aperto, fatto salve le autorizzazioni in essere e le tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
 - g) l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto;
 - h) l'allestimento di strutture di riparo temporanee e mobili (tensostrutture), fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati nell'ambito dello specifico Regolamento;
 - i) nuovi interventi edilizi, se non previsti dalle presenti norme di attuazione o dalla normativa provinciale;
 - j) nuovi attraversamenti di linee aeree elettriche e telefoniche salvo nei casi di provata necessità tecnica per modesti attraversamenti e linee che sfruttano il tracciato di impianti tecnologici esistenti;
 - k) l'allestimento di qualsiasi pubblicità commerciale all'aperto, salvo quanto previsto dallo specifico Regolamento;
 - l) l'emissione di suoni e rumori capaci di molestare gli animali ed il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori;
 - m) le manifestazioni pirotecniche, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici;
 - n) l'allestimento di insegne luminose e di impianti fissi di illuminazione di qualsiasi tipo, fatti salvi gli impianti esistenti e quelli autorizzati contestualmente ad impianti e piste da sci;
 - o) l'immersione subacquea e l'uso di natanti o qualsiasi unità per la navigazione e il galleggiamento (rigido o gonfiabile, a motore o a mano), fatti salvi servizi di interesse pubblico, motivi di ricerca scientifica e particolari iniziative e manifestazioni autorizzate dal Parco, nonché quanto disciplinato dallo specifico Regolamento;
 - p) svolgimento di competizioni o manifestazioni motoristiche ad esclusione di quelle effettuate su strade statali;
 - q) accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli appositi punti fuoco fissi autorizzati;
 - r) la realizzazione di strutture, fisse o mobili, da adibire a parco divertimenti, parco giochi o parco avventura, salvo i casi autorizzati dalla Giunta esecutiva in funzione della zonizzazione, delle caratteristiche del contesto ambientale, della vicinanza ad altre strutture esistenti oltre che delle dimensioni, dei materiali e della tipologia delle strutture proposte;
 - s) la realizzazione ed esposizione anche temporanea all'aperto di opere d'arte, esposizioni artistiche, sculture, rappresentazioni grafiche, pitture, illustrazioni ed ogni forma di opera artistica concreta, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Giunta

- anche con disposizioni e prescrizioni sulla tipologia, localizzazione, tempistica e modalità realizzative;
- t) alterazioni del profilo del terreno e della composizione dello strato vegetale; eventuali movimenti terra sono comunque assoggettati ad autorizzazione da parte della Giunta del Parco previa verifica della compatibilità ambientale da parte del competente ufficio.

ART. 7 MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE NATURA 2000

1. Le Tav. 3 e Tav. 4 rappresentano con apposito segno grafico le aree ZPS e ZSC. La disciplina di tali aree corrisponde a quella specifica della riserva di riferimento integrata dalla disciplina di cui ai seguenti commi.
2. Ferma restando l'applicazione delle misure generali di conservazione adottate a livello provinciale, il Piano, ai sensi della normativa provinciale di riferimento, detta le misure di conservazione specifiche per ciascuna ZSC e ZPS ricadente all'interno del Parco. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche, continuano a valere le misure generali di conservazione adottate a livello provinciale.
3. Esso detta altresì misure di conservazione specifiche per habitat e specie animali e vegetali comprese all'interno del territorio del Parco, anche in relazione al contesto territoriale e paesaggistico in cui ciascuna area è concretamente inserita ed alle reali modalità di utilizzo delle risorse naturali in essa presenti.
4. Le integrazioni o le modificazioni alle misure di conservazione specifiche di cui al comma 2, ritenute opportune a seguito della attività di monitoraggio degli habitat e delle specie, sono adottate e approvate secondo la procedura prevista dal vigente regolamento di attuazione della legge provinciale sulle aree protette.
5. Sulla base di quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, il Piano, ai sensi del disposto della legge provinciale sulle aree protette, costituisce piano di gestione delle aree della rete ecologica europea "Natura 2000" ricomprese nel territorio del Parco.

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ART. 8 - ZONIZZAZIONE

1. Il territorio del Parco è suddiviso in riserve integrali (A), riserve guidate (B) e riserve controllate (C), individuate nella Tav. 1.
2. Al fine di assicurare la rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici, il PdP individua, ai sensi della normativa provinciale di riferimento, le Riserve Speciali (RS) riportate nella Tav. 1 e elencate al successivo comma 4.
3. Le Riserve Speciali si sovrappongono alle riserve integrali, guidate e controllate, nelle quali è suddiviso il territorio del Parco, non riducendo la superficie delle stesse.
4. La zonizzazione del Parco si articola pertanto nel seguente sistema di riserve:
 - a) A - RISERVE INTEGRALI (Art. 9)
 - b) B - RISERVE GUIDATE
 1. B1 - alpi e rupi (Art. 10)
 2. B2 - boschi (Art. 11)
 3. B3 - pascoli (Art. 12)
 4. B4 - prati e coltivi, insediamento sparso (Art. 13)
 - c) C - RISERVE CONTROLLATE (Art. 14).
 - d) RSP - RISERVE SPECIALI di conservazione passiva (Art. 15 e 16)
 - e) RSA - RISERVE SPECIALI di conservazione attiva (Art. 17 e 18)



RISERVE INTEGRALI

ART. 9 - ZONA A - RISERVE INTEGRALI

1. Il PdP individua nella TAV. 1 le Riserve integrali A, costituite in prevalenza dagli ambienti alpini di alta quota, caratterizzati da un grado di antropizzazione minimo, con la consistente presenza di vaste aree indisturbate.
2. Vi sono consentiti:
 - a) interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi;
 - b) interventi di manutenzione della rete dei sentieri individuati nella Tav. 2 secondo i disposti degli articoli del Capo IV e V;
 - c) recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi.
3. Sulle strutture ed infrastrutture esistenti, oltre a quanto previsto dalle presenti norme, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Sono vietati tutti i prelievi delle risorse riproducibili fatte salve le previsioni dei successivi Art.li da 26 a 29. Sono ammesse le attività selviculturali in base alle previsioni dei Piani di gestione forestale approvati. Inoltre, sono ammesse attività di pascolo e di monticazione nelle aree storicamente vocate all'attività pascoliva e individuate dai vigenti piani di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini, fatto salvo i casi in cui, la stessa attività, possa avere interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna. A quote superiori ai 1.800 m l'attività di pascolo è ammessa solo entro la data del 30 settembre.
5. Le riserve integrali sono segnalate da appositi cartelli posti in luoghi significativi, su strade e sentieri di accesso alla riserva integrale, con richiamo alle norme di tutela.

RISERVE GUIDATATE

ART. 10 - ZONA B1 - ALPI E RUPI

1. Il PdP individua nella TAV. 1 le Riserve guidate B1 Alpi e rupi costituite da ambienti alpini di alta quota del tutto simili alle riserve integrali di cui all'Articolo precedente, salvo per il maggior grado di antropizzazione.
2. Vi sono consentiti:
 - a) interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi;
 - b) interventi di manutenzione della rete dei sentieri individuati nella Tav. 2 secondo i disposti degli articoli del Capo IV e V;
 - c) recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi.
3. I prelievi delle risorse riproducibili, l'attività venatoria e di pesca, sono ammesse secondo le previsioni degli Art.li da 26 a 29 seguenti.
4. Le attività di pascolo e di monticazione possono essere recuperate e promosse entro le aree individuate dai vigenti piani di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini. A quote superiori ai 1.800 m l'attività di pascolo è ammessa solo entro la data del 30 settembre.
5. Le formazioni boschive sono lasciate ai naturali processi evolutivi; tuttavia possono essere oggetto di prelievo selviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani di gestione forestale approvati.

ART. 11 - ZONA B2 - BOSCHI

1. Il PdP individua nella TAV. 1 le Riserve guidate B2 Boschi a funzione multipla, entro cui si attua la selvicoltura naturalistica. Le forme di utilizzazione selviculturale sono precise dalla normativa provinciale di riferimento e dai vigenti strumenti di pianificazione forestale, che

potranno essere aggiornati confermando le linee guida di carattere generale previste dalla normativa stessa.

2. Il confine fra la riserva guidata B2 Boschi e la riserva guidata B3 Pascoli è da considerare indicativo, in quanto desunto sulla base delle prevalenti previsioni dei singoli strumenti di gestione forestale. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare tra queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un altro. Il pascolo in bosco è disciplinato dalle previsioni degli strumenti di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini.
3. I prelievi delle risorse riproducibili, l'attività venatoria e di pesca, sono ammesse secondo le previsioni degli Art.li da 26 a 29 seguenti.

ART. 12 - ZONA B3 - PASCOLI

1. Il PdP individua nella TAV. 1 le Riserve guidate B3 Pascoli, e tutela, nella loro diversità rispetto al contesto circostante, le aree tuttora destinate a pascolo del bestiame bovino asciutto o da latte e come tali soggette a monticazione, nonché le aree destinate al pascolamento di ovi-caprini, oltre alla valorizzazione dell'attività stessa in esse esercitata. L'attività di pascolo può essere praticata entro le aree individuate dai vigenti piani di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini.
2. Il confine fra la riserva guidata B2 boschi e la riserva guidata B3 pascoli ha valore indicativo, in quanto dipendente dalle prescrizioni assunte di volta in volta dagli strumenti di gestione forestale.
3. Nelle aree a pascolo è praticato l'alpeggio delle mandrie secondo gli usi locali, con la presenza di possibili forme di agriturismo, secondo la regolamentazione di cui al Capo V.
4. Nelle aree a pascolo è praticato l'alpeggio di bestiame bovino secondo gli usi locali e tradizionali. La pratica del pascolo itinerante ovi-caprino nelle fasce a quota maggiore, può essere oggetto di limitazioni da parte del Parco riguardo gli effetti ecologici ed ambientali. A quote superiori ai 1.800 m l'attività di pascolo è ammessa solo entro la data del 30 settembre.
5. I concessionari sono tenuti alla buona manutenzione delle aree utilizzate, con l'obbligo della rimozione delle recinzioni mobili (tipo filo pastore) al termine della stagione di monticazione.
6. I prelievi delle risorse riproducibili, l'attività venatoria e di pesca, sono ammesse secondo le previsioni degli Art.li da 26 a 29 seguenti.
7. L'apposito Piano d'Azione di cui all'Art. 5, "Piano delle Malghe", ha il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle attività legate al pascolo, con possibilità di prevedere incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli o ulteriori previsioni in aggiunta a quanto stabilito dal presente articolo.
8. Ai sensi della normativa provinciale di riferimento, la disciplina delle Zone B3 – PASCOLI si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione di coltura autorizzata dalla competente autorità forestale e realizzata. Il necessario adeguamento cartografico avverrà secondo le previsioni dell'Art. 32 del DPP 21 gennaio 2010, n.3-35/Leg.

ART. 13 - ZONA B4 - PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO

1. Il PdP individua nella TAV. 1 le Riserve guidate B4 Prati e coltivi, insediamento sparso, destinate alle colture agricole ed al patrimonio edilizio-abitativo che le caratterizza attraverso le attività prevalenti di sfalcio dei prati e dell'esercizio delle attività agricole e coltivazioni tradizionali.
2. Sono consentite tutte le colture agricole tradizionali alpine secondo gli usi locali. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 39, eventuali recinzioni devono essere di tipo mobile (filo pastore).
3. In queste zone, sia la ricostruzione che il cambio di destinazione a fini residenziali degli edifici, ai sensi del successivo Capo V, sono condizionati alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nel titolo edilizio come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere.
4. I prelievi delle risorse riproducibili, l'attività venatoria e di pesca, sono ammesse secondo le previsioni degli Art.li da 26 a 29 seguenti.

5. Ai sensi della normativa provinciale di riferimento, la disciplina delle Zone B4 – PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione di coltura autorizzata dalla competente autorità forestale. Il necessario adeguamento cartografico avverrà secondo le previsioni dell'Art. 32 del DPP 21 gennaio 2010, n.3-35/Leg.

RISERVE CONTROLLATE

ART. 14 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

1. Le riserve controllate C, individuate nella Tav. 1 del PdP, corrispondono ai territori maggiormente antropizzati del Parco e comprendono al loro interno le "aree sciabili" entro le quali sono comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare riguardo alle attività dello sci da discesa. Entro le riserve controllate C sono ricompresi i centri e le piste per lo sci da fondo.
2. Nelle aree sciabili, identificate nella Tav. 2 del PdP, sono ricomprese le attrezzature di servizio e le infrastrutture necessarie al movimento degli sciatori, alle attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza, nonché, lungo piste da sci esistenti, limitate infrastrutture in legno ancorate al suolo ma removibili in caso di esigenze o cessazione dell'utilizzo, per la fruizione pedonale o in mountain bike, oltre a movimenti terra compatibili con l'esercizio invernale di pista da sci, in coerenza con le normative provinciali in materia e fatte salve le esigenze di conservazione ambientale e paesaggistica.
3. La pratica dello sci alpino e dello snowboard è consentita entro le piste appositamente attrezzate e battute. È permesso lo sci fuoripista nelle aree contermini alle piste purché rientranti nelle aree sciabili come indicate alla Tav. 2, ad esclusione delle aree individuate nella medesima cartografia dove la discesa fuori pista è vietata. In tali aree, è fatto obbligo alle società impiantistiche di curare ed apporre una specifica tabellazione per l'informazione al pubblico del divieto, con l'apposizione di reti per la limitazione all'accesso.
4. Per quanto attiene le diverse sottozone identificate nella Tav. 1 ed il patrimonio edilizio, restano valide tutte le previsioni di cui agli Art.li 10, 11, 12, 13, 14 e Capo V delle presenti Norme.
5. I prelievi delle risorse riproducibili, l'attività venatoria e di pesca, sono ammesse secondo le previsioni degli Art.li da 26 a 29 seguenti.
6. Previa autorizzazione annuale del Parco, entro le aree sciabili è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno a supporto dell'attività agonistica dello sci e delle scuole di sci, secondo i disposti dello specifico Regolamento.
7. È vietata l'utilizzazione di additivi chimici ed organici per la formazione di neve artificiale, eccettuati i prodotti per i quali il Comitato Scientifico delle Aree protette riconosca la compatibilità ambientale.
8. Al fine di limitare gli impatti visivi e paesaggistici, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, al termine della stagione invernale, devono essere rimosse le reti di protezione predisposte per la sicurezza degli sciatori comprese le opere di sostegno mobili. Tutte le strutture tecniche dovranno essere mascherate e mimetizzate con coperture cromaticamente idonee al loro contesto.
9. Al fine di permettere il perseguimento delle finalità del Parco, anche attraverso la definizione di strumenti di leale collaborazione con i Soggetti operanti nel settore economico-turistico, ciascun Soggetto imprenditoriale gestore di impianti e piste ricadenti in una o più delle quattro aree sciabili (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Andalo-Molveno), trasmette all'Ente Parco un proprio documento di programmazione triennale della realizzazione di nuove piste e di nuovi impianti per ciascuna area interessata, con l'esclusione del rifacimento e degli interventi minori di adeguamento degli impianti e delle piste esistenti.
10. Il documento di cui al precedente comma 9 può essere ridefinito e ritrasmesso all'Ente Parco in qualsiasi momento e dovrà comunque individuare gli eventuali manufatti dismessi o sostituiti che dovranno essere demoliti contestualmente alla realizzazione dei nuovi

manufatti, e qualsiasi altro intervento che risultasse necessario per rendere maggiormente coerenti le realizzazioni nelle aree sciabili con le politiche di tutela del Parco.

11. Gli interventi riguardanti le piste ed i relativi impianti dovranno essere eseguiti secondo i seguenti criteri:

- a) è vietata la sottrazione di aree boscate di alta valenza biologica o monumentale e si dovranno cercare soluzioni progettuali finalizzate a non interferire in maniera significativa con gli habitat e le specie di Natura 2000 coinvolte;
- b) i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;
- c) tutti i progetti di realizzazione, sistemazione e completamento delle piste da sci e relativi impianti dovranno prevedere uno specifico elaborato in cui andranno analizzate le forme di ripristino e di rinverdimento di tutte le superfici manomesse e di recupero a naturalità di eventuali piste o tratti di piste dismesse.

12. Nella Zona C, in località Plaza, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle strutture destinate al collegamento sciistico previsto dal progetto "Mobilità integrata Pinzolo – Madonna di Campiglio", approvato dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 23- 53/Leg.

ART. 15 – RISERVE SPECIALI A CONSERVAZIONE PASSIVA (RSP)

1. Il PdP individua nella Tav. 1 le seguenti Riserve Speciali a conservazione passiva (RSP) per assicurare la rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica e culturale di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici.
2. Nella tabella seguente vengono individuati i Comuni amministrativi territorialmente coinvolti nelle riserve. Nella stessa tabella vengono anche individuati gli aenti diritto, riferiti a comuni ed enti proprietari, che godono all'interno delle riserve di riferimento di particolari diritti, in deroga alle misure di salvaguardia di cui all'Art. 16.

CODICE	NOME	COMUNI AMMINISTRATIVI	COMUNI/ENTI PROPRIETARI
RSP1	VAL DI TOVEL	VILLE D'ANAUNIA	ASUC QUETTA, ASUC TERMON COMPR DENNO-CAMPODENNO, TASSULLO, TERRES, TUENNO, CUNEVO, DENNO, CONSORZIO NESSO-FLAVONA
RSP2	VERSANTE ANAUNE	CONTA' DENNO, CAMPODENNO SPORMINORE SPORMAGGIORE	ASUC CAMPODENNO, ASUC DERCOLO, ASUC LOVER, ASUC QUETTA, ASUC TERMON, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE SPORMINORE, TERRES, TUENNO, CUNEVO, DENNO, FLAVON, SPORMAGGIORE
RSP3	VAL DELLE SEGHE	MOLVENO, ANDALO SAN LORENZO - DORSINO	ASUC STENICO, COMPR VILLA BANALE - PREMIONE, ANDALO MOLVENO, SAN LORENZO FRAZ PREMIONE
RSP4	VALAGOLA - VAL BRENTA	PINZOLO TRE VILLE STENICO	PINZOLO, ASUC STENICO, COMUNITA' REGOLE SPINALE MANEZ GIUSTINO, COMPR GIUSTINO-PINZOLO BLEGGIO INFERIORE
RSP5	TORBIERE DI CAMPIGLIO	PINZOLO	BOCENAGO, ASUC DIMARO, DARE'
RSP6	RITORT	PINZOLO	PINZOLO

ART. 16 – DISCIPLINA DELLE RISERVE SPECIALI A CONSERVAZIONE PASSIVA

1. Le modalità di conservazione e gestione delle riserve speciali saranno dettagliate da appositi Piani d’Azione territoriali, approvati secondo i disposti dell’Art. 4 delle presenti Norme.
2. I Piani d’Azione potranno confermare o modificare le norme di salvaguardia di cui al presente articolo e conterranno nel dettaglio le attività e gli interventi di tutela, coerenti con le Misure di conservazione specifiche degli habitat e delle specie di cui all’Art. 7 delle presenti Norme.
3. In caso di Riserve speciali contigue si potrà optare per la definizione di un unico Piano d’Azione per entrambe le aree.
4. I PA delle RSP, saranno elaborati in sinergia con i Piani a carattere tematico di cui all’Art. 5, e dovranno definire i seguenti contenuti minimi:
 - a) i programmi di monitoraggi e/o ricerca scientifica;
 - b) la gestione dei flussi turistici, derivanti dalle attività di escursionismo, attività sportive, strutture ricettive e la gestione della mobilità veicolare;
 - c) la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e degli scenari dolomitici;
 - d) le attività di informazione, promozione e comunicazione;
 - e) l’individuazione di possibili forme di incentivo finanziario per le misure attive.
5. Fino all’approvazione dei Piani d’Azione, valgono le previsioni normative delle singole riserve A, B e C. Per la tutela degli eccezionali elementi che qualificano le riserve, il piano individua le sotto elencate misure di salvaguardia di immediata applicazione che prevalgono su quelle ordinarie relative alle riserve A, B e C e che potranno essere modificate tramite i Piani d’Azione (PA):
 - a) In tutte le riserve RSP, ad eccezione degli aventi diritto di cui all’Art. 15, comma 2, dal 1 aprile al 15 luglio è vietato abbandonare i sentieri e allontanarsi dalle aree di pertinenza delle strutture ricettive turistiche e agropastorali fatte salve le attività di servizio, di ricerca scientifica e agro-silvo-pastorali;
 - b) nel medesimo periodo in tutte le riserve RSP la raccolta di funghi, di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all’Art. 15, comma 2;
 - c) in tutte le riserve RSP su suolo innevato è vietato uscire dai sentieri, dalle strade e dai tracciati specificatamente individuati nella Tav. 2. È comunque permesso uscire dai sentieri per l’esercizio dell’attività venatoria.
6. Per le singole riserve valgono inoltre le seguenti ulteriori norme di salvaguardia:
 - a) nella riserva RSP1 e RSP2, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle strade forestali e le piste d’esbosco, secondo le previsioni del “Piano integrato della viabilità forestale per i versanti anauni del Parco”, adottato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 12 di data 14 dicembre 2012 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012, nell’ambito dell’approvazione del Programma annuale di gestione 2013, con l’obbligo di mantenimento dell’attuale classificazione della viabilità forestale esistente.
 - b) Nella riserva RSP1, si dispone inoltre quanto segue:
 1. il divieto di circolazione con veicoli a motore nei tratti di strada parcheggio lago - piazzale Chalet Tovel, ad eccezione dei portatori di handicap nonché degli aventi diritto autorizzati dal Comune di Ville d’Anaunia e/o dal Parco;
 2. il divieto di circolazione con qualsiasi veicolo sul tratto di sentiero tra il piazzale Chalet Tovel e il piazzale Albergo Lago Rosso (ex strada lungolago), fatti salvi i veicoli autorizzati ad accedere al bar Orso Bruno provenendo dalla strada Variante lungolago;
 3. in deroga al divieto di cui all’Art. 6, è consentito nel lago di Tovel l’uso di natanti secondo lo specifico Regolamento;
 4. per il patrimonio abitativo privato esistente nella zona circumlacuale è fatto obbligo ai proprietari di allacciare tutti gli scarichi (acque bianche e nere) alla rete fognaria comunale. Qualora l’allacciamento non risultasse tecnicamente

possibile è consentita l'adozione di fosse a tenuta stagna con l'obbligo da parte del proprietario di presentare, su richiesta, idonea documentazione attestante regolare svuotamento.

- c) Nella riserva RSP4 sono fatti salvi gli impegni assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle amministrazioni proprietarie e dai comuni amministrativi con l'Accordo di programma per la valorizzazione sostenibile e la tutela dell'ambiente in Valagola, Val Brenta e zone Cavradoss - Plaza - Fogaiart, approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1221 del 28 luglio 2017 e sottoscritto in data 8 agosto 2017, nonché con il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Parco naturale Adamello - Brenta per la definizione dei contenuti del piano d'azione per la Riserva Speciale Valagola - Val Brenta (RSP4) approvato con DGP n. 146 del 2 febbraio 2018.
 - d) Nelle riserve RSP5 e RSP6 è vietato alterare il regime idraulico, effettuare opere di bonifica o prosciugamento del terreno; inoltre in habitat classificati a torbiera sono vietate le utilizzazioni forestali comportanti l'esbosco a strascico o il loro attraversamento con mezzi motorizzati. Il Parco potrà proporre l'individuazione e relativa tabellazione di ambienti a torbiera dove vietare qualsiasi tipo di calpestio.
7. Le Riserve Speciali sono individuate da apposita segnaletica posta in luoghi significativi, su strade e sentieri di accesso alla riserva speciale, con richiamo alle norme di tutela.

ART. 17 – RISERVE SPECIALI A CONSERVAZIONE ATTIVA (RSA)

1. Il PdP individua nella Tav. 1 le seguenti – Riserve Speciali a conservazione attiva (RSA) per assicurare la rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica e culturale di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici.
2. Nella tabella seguente vengono individuati i Comuni interessati e gli enti proprietari.

CODICE	NOME	COMUNI AMMINISTRATIVI	COMUNI/ENTI PROPRIETARI
RSA1	ALPEGGI BRENTA SETTENTRIONALE	CLES, VILLE D'ANAUNIA, DENNO CAMPODENNO SPORMINORE SPORMAGGIORE	ASUC CAMPODENNO, ASUC DERCOLO, ASUC LOVER, ASUC QUETTA, ASUC TERMON, COMPR DENNO-CAMPODENNO, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE, SPORMINORE, TASSULLO, TUENNO, CLES, DENNO, NANNO, CONSORZIO NESSO-FLAVONA
RSA2	BRENTA MERIDIONALE	SAN LORENZO – DORSINO, STENICO	ASUC ANDOGNO, ASUC DORSINO, ASUC STENICO, COMPR ANDOGNO DORSINO COMPR ANDOGNO-TAVODO COMPR SEO-SCLEMO, SAN LORENZO
RSA3	VAL ALGONE - VAL MANEZ	GIUSTINO, COMANO TERME, MASSIMENO, BOCENAGO, STENICO, TRE VILLE	MASSIMENO, GIUSTINO, BOCENAGO, ASUC DORSINO, ASUC STENICO, BLEGGIO INFERIORE, RAGOLI, CATASTALE STENICO COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ
RSA4	VALLESINELLA - SPINALE	TRE VILLE	COMUNITA' REGOLE SPINALE MANEZ
RSA5	MELEDRIO	DIMARO FOLGARIDA, PINZOLO TRE VILLE	BOCENAGO, ASUC ALMAZZAGO, ASUC DEGGIANO, ASUC MONCLASSICO, DARE'
RSA6	VAL NAMBRONE	PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO,	GIUSTINO, CARISOLO, PINZOLO
RSA7	VAL GENOVA	CARISOLO, CADERZONE TERME, GIUSTINO, SPIAZZO, STREMBO, MASSIMENO, PINZOLO	ASUC MORTASO, MASSIMENO STREMBO, GIUSTINO, CADERZONE TERME, CARISOLO, PINZOLO

RSA8	GERMENEGA - SAN GIULIANO	CADERZONE TERME, SPIAZZO, STREMBO	ASUC MORTASO, CADERZONE TERME
RSA9	ADAMELLO MERIDIONALE	MASSIMENO, SPIAZZO VALDAONE, PELUGO, PORTE DI RENDENA, SELLA GIUDICARIE, TIONE DI TRENTO	BREGUZZO, ASUC TIONE, ASUC VERDESINA, ASUC VILLA RENDENA, ASUC JAVRE', VIGO RENDENA, COMPROPRIETA' DARE' VIGO, PELUGO, MASSIMENO, ASUC BORZAGO, COMPR VIGO-DARE'
RSA10	VAL DI FUMO	VALDAONE	DAONE, SAVIORE

ART.18 – PIANI D’AZIONE DELLE RISERVE SPECIALI A CONSERVAZIONE ATTIVA

1. Le modalità di conservazione e gestione delle riserve speciali saranno dettagliate da appositi Piani d’Azione territoriali, approvati secondo i disposti dell’Art. 4 delle presenti Norme.
2. I PA delle RSA, saranno elaborati in sinergia con i Piani a carattere tematico di cui all’Art. 5, e dovranno definire i seguenti contenuti minimi:
 - a) le specifiche azioni di conservazione attiva degli habitat e delle specie;
 - b) la gestione dei flussi turistici, derivanti dalle attività di escursionismo, attività sportive, strutture ricettive e la gestione della mobilità veicolare;
 - c) la pianificazione della manutenzione dei sentieri;
 - d) valorizzazione delle opere campali o vestigia della Prima Guerra Mondiale;
 - e) la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e delle attività pastorali;
 - f) la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e degli scenari dolomitici;
 - g) i programmi di monitoraggi e/o ricerca scientifica;
 - h) le attività di informazione, promozione e comunicazione;
 - i) l’individuazione di possibili forme di incentivo finanziario per le misure attive.

ART. 19 – ELEMENTI DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE E PIANI TERRITORIALI DI COMUNITÀ

1. La Tav. 4 individua con appositi segni grafici gli elementi del PUP e dei PTC di seguito elencati. Per la disciplina di tutti gli elementi individuati nelle cartografie del Piano del Parco, in caso di discordanza tra le norme del PUP, dei PTC e del Piano del Parco, vale la più restrittiva.
 - a) ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI - Art. 8 del PUP;
 - b) BENI DEL PATRIMONIO DOLOMITICO - Art. 8 del PUP;
 - c) BENI AMBIENTALI Art. 12 del PUP;
 - d) BENI CULTURALI - Art. 13 del PUP;
 - e) AREE A PROTEZIONE DEI LAGHI – Art. 22 del PUP;
 - f) AREE AD ELEVATA NATURALITÀ - Art. 24 del PUP;
 - g) AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ - Art. 28 del PUP;
 - h) AREE AGRICOLE - Art. 37 del PUP e PTC Giudicarie;
 - i) AREE AGRICOLE DI PREGIO - Art. 38 del PUP e PTC Giudicarie;
 - j) AREE A PASCOLO - Art. 39 del PUP;
 - k) AREE A BOSCO - Art. 40 del PUP;
 - l) AREE A RISCHIO E VINCOLI ARCHEOLOGICI – Art. 13 del PUP;
 - m) AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE AMBITO FLUVIALE ECOLOGICO – VALENZA ELEVATA - Art. 2 PTC Giudicarie;
 - n) AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE AMBITO FLUVIALE PAESAGGISTICO – Art. 3 PTC Giudicarie.

ART. 20 - TUTELA DEI BENI CULTURALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. Per la disciplina dei beni di interesse culturale - architettonico, archeologico, storico-artistico ed etnoantropologico - vale quanto disposto dalla normativa nazionale e provinciale di riferimento e in particolare dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Oltre ai vincoli espressi e a quanto individuato nella Cartografia del Piano, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004 riguarda anche:
 - a) i beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro compresi gli enti ecclesiastici, aventi più di cinquanta anni se mobili e più di settanta anni se immobili (artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004);
 - b) i siti minerari e le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico ed ulteriori tipologie elencate in legge;
 - c) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, compresi i cippi, le targhe, i capitelli o le croci (artt. 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004);
 - d) le aree e gli immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta (art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004) a rispetto delle condizioni di ambiente e decoro dei beni culturali.
2. Le vestigia relative alla Prima guerra mondiale presenti nel territorio del Parco sono tutelate ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e gli interventi ammessi sono disciplinati dai criteri tecnico-scientifici di cui al D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A. In tutto il Parco sono vietate la ricerca e il recupero dei reperti della Prima guerra mondiale oltre a qualsiasi relativa movimentazione di terreno, salvo quanto previsto dalla normativa di riferimento nazionale e provinciale. Il Parco può autorizzare, ai fini della tutela e integrità ambientale dei luoghi interessati, campagne di monitoraggio, ricerca e raccolta di reperti a scopi museali da parte di soggetti del territorio, istituzionalmente riconosciuti; l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale ha per oggetto le cose individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzi atte a localizzare individuare e rimuovere i reperti mobili e i cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
3. Qualunque attività che possa andare a interferire con le numerose presenze archeologiche nel Parco dovrà essere subordinata al parere della Soprintendenza per i beni culturali.

ART. 21 – DOLOMITI PATRIMONIO NATURALE DELL’UMANITÀ E RETE GEOPARK

1. La Tav. 4 rappresenta con apposito segno grafico la delimitazione dei beni riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio naturale dell’umanità (DOLOMITI UNESCO). Il Parco collabora attivamente alla rete dei parchi costituita all’interno della Fondazione assicurando coerenza con le finalità e con gli obiettivi di conservazione che sono alla base del riconoscimento mondiale.
2. Il Parco sostiene la permanenza nella Rete Europea e Globale dei Geoparchi, come “Adamello Brenta Geopark”, nel quale rientra l’intero territorio dei Comuni del Parco. Il Parco collabora con le reti per conservare e valorizzare il proprio patrimonio geologico sotto l’egida dell’UNESCO.

CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

ART. 22 - TUTELA DELLE ACQUE

1. La Tav. 1 individua esclusivamente a scopo cognitivo l’elenco delle sorgenti e delle cascate del Parco.
2. Gli specchi ed i corpi d’acqua stagnanti o fluenti, nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Qualunque nuova captazione d’acqua sarà autorizzata dalla Provincia Autonoma di Trento nel rispetto delle risultanze delle necessarie valutazioni ambientali. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse le concessioni ed i diritti esistenti, nonché i rinnovi di concessione.



3. In tutto il Parco sono vietate nuove derivazioni di acque a fini idroelettrici e la realizzazione delle relative opere ed impianti. Con esclusione delle riserve integrali A, delle zone alpi e rupi B1 e delle Riserve Speciali RSP, nel rispetto della normativa provinciale vigente, sono ammessi impianti con potenza nominale media non superiore a 20 Kw, che non incidano significativamente sull'assetto idrologico e biologico dei corpi idrici e limitatamente alle esigenze di singole strutture e nelle immediate vicinanze della previsione delle opere, senza la necessità di rilevanti infrastrutture per la distribuzione. È in ogni caso vietata la captazione di acque di alimentazione di zone umide.
4. La derivazione di acque per l'innevamento artificiale, nel rispetto delle risultanze delle necessarie valutazioni ambientali, dovrà interessare solo le acque superficiali e garantire un rilascio non inferiore al doppio del DMV previsto dalla normativa provinciale di riferimento e comunque in grado di garantire la funzionalità del deflusso ecologico. Sono vietate derivazioni a scopo di innevamento artificiale dai tratti caratterizzati da STATO ECOLOGICO ELEVATO ai sensi del Piano di Tutela delle acque della PAT.
5. Nelle Riserve integrali A è vietata la derivazione dei laghi naturali, al fine di evitare la perdita di naturalità derivante dall'oscillazione del livello dell'acqua.
6. Il Parco, sentite le strutture provinciali competenti, nonché i Comuni territorialmente interessati, adotta uno specifico Piano d'Azione di cui all'Art. 5 che dovrà definire i seguenti contenuti minimi:
 - a) riconoscimento dei censimenti dei sistemi glaciologici;
 - b) criteri di monitoraggio delle acque sorgive con annesso disciplinare a tutela della loro salvaguardia, con particolare riguardo agli utilizzi, ai prelievi e captazioni d'acqua per tutti gli usi consentiti;
 - c) monitoraggio delle variazioni quantitative e qualitative del bilancio idrico a scala di bacino e del sistema di deflusso;
 - d) censimento della rete delle acque superficiali in modo che venga acquisita la loro qualità ecosistemica e la loro importanza per gli habitat e le specie circostanti;
 - e) monitoraggio degli invasi, naturali e artificiali con annesso disciplinare a tutela della loro salvaguardia, con particolare riguardo al divieto di emungimento diretto dai laghi fatte salve le concessioni esistenti;
 - f) monitoraggio delle zone umide del Parco con relativa localizzazione, misura del regime di alimentazione, possibili minacce e azioni di tutela;
 - g) criteri per l'individuazione di importanti ambiti ecolontali ai margini dei sistemi acqua con le norme per la tutela di dette fasce;
 - h) interconnessioni con le altre componenti degli ecosistemi naturali.
7. La Tav. 1 individua le aree di pregio fluviale che contribuiscono a dare continuità al sistema individuato dalla rete di riserve del Sarca.

ART. 23 - TUTELA DEI GHIACCIAI

1. La Tav. 4 identifica l'estensione e la localizzazione di tutti i ghiacciai presenti nel Parco.
2. Queste aree sono classificate come zone di Riserva Integrale A. Ad integrazione delle norme previste per le riserve integrali valgono anche i seguenti divieti:
 - a) movimentazione di ghiaccio o neve sul ghiacciaio che non abbia scopi di ricerca scientifica;
 - b) circolazione con qualsiasi mezzo meccanico, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.

ART. 24 - TUTELA DEI GEOSITI E DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

1. Il patrimonio geologico e speleologico è tutelato secondo la normativa provinciale e nazionale vigente.
2. La Tav. 1 individua i geositi. Il Parco, anche nell'ambito del progetto Adamello Brenta Geopark, promuove la tutela di tutti i geositi per i quali, oltre alle norme relative alle singole

zone di destinazione, è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione del modellamento dei suoli, azione che modifichi lo stato dei siti e/o l'estrazione e la raccolta di minerali e fossili anche in frammenti sciolti superficiali. Il Parco cura la divulgazione e la valorizzazione geoturistica dei geositi.

3. Le località interessate dai geositi potranno essere opportunamente segnalate al visitatore, con evidenza delle norme di comportamento.
4. L'elenco ufficiale dei geositi può essere aggiornato con Deliberazione del Comitato di Gestione.
5. Per la disciplina dei beni di interesse culturale – architettonico, archeologico, storico-artistico ed etnoantropologico, vale quanto disposto dalla normativa nazionale e provinciale di riferimento e in particolare dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
6. Le vestigia relative alla Prima guerra mondiale presenti nel territorio del Parco sono tutelate ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 78 e gli interventi ammessi sono disciplinati dai criteri tecnico-scientifici di cui al D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.

ART. 25 - TUTELA DEI MONUMENTI VEGETALI

1. La Tav. 1 individua gli alberi definiti quali monumenti vegetali di importanza ambientale e culturale. È vietato l'abbattimento o la rimozione entro le pratiche selviculturali o la raccolta di legnatico. La tutela dei monumenti vegetali permane anche in seguito a morte (in piedi o a terra per schianto naturale), compatibilmente con la sicurezza pubblica. L'elenco ufficiale dei monumenti vegetali è soggetto a periodici aggiornamenti con Deliberazione del Comitato di Gestione e con particolare riferimento a singoli alberi di grandi dimensioni che svolgono un ruolo importante per la tutela della fauna.

ART. 26 - TUTELA DELLA FLORA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Nel Parco è vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea. È consentita la raccolta a mano dei prodotti del sottobosco (piccoli frutti) salvo che nelle zone e nei tempi sotto specificati. Nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla legislazione provinciale di riferimento, per i residenti e gli aventi diritto nel territorio dei comuni del Parco, sono fatti salvi gli usi locali e i diritti di raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco.
2. Nelle zone di Riserva integrale A, la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea, è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
3. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, la raccolta della flora spontanea è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
4. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, la raccolta dei prodotti del sottobosco è ammessa salvo che per il periodo dal 1 aprile al 15 luglio nel quale essa è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva e fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 16, comma 6 lett. c).
5. Il Parco può autorizzare, per fini di ricerca scientifica e di conservazione, il prelievo e l'asporto di fiori di flora spontanea, piante officinali, muschi e licheni.
6. La Direzione del Parco può disporre, sentito l'Ente proprietario, ulteriori divieti di raccolta per la salvaguardia di determinate località dalla frequentazione, con areali che possono variare in seguito a particolari emergenze stagionali, ma che devono essere opportunamente segnalati sul terreno mediante idonea segnaletica.

ART. 27 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

1. La raccolta dei funghi è consentita nel rispetto delle norme provinciali vigenti, ad eccezione delle Riserve Integrali A dove è consentita in modo riservato ai soli residenti nei Comuni ed Enti proprietari interessati dalla Riserva. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio la raccolta dei funghi è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all'Art. 15, comma 2, fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 16, comma 6 lett. c).

2. La Direzione del Parco può disporre, in accordo con i comuni e gli Enti proprietari, ulteriori limitazioni di raccolta per determinate località che devono essere opportunamente segnalate sul terreno mediante idonea segnaletica.

ART. 28 – CONSERVAZIONE DELLA FAUNA

1. Il Parco tutela tutte le specie animali, stanziali e migratorie, attraverso l'adozione di un apposito Complemento Faunistico, che grazie all'analisi dello status delle popolazioni animali, individua le priorità in termini di conservazione, con particolare riferimento all'obiettivo di ricercare il migliore equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema. Il Complemento Faunistico e le sue varianti sono adottate dal Comitato di Gestione e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale.
2. Il Parco si impegna nella conservazione dei grandi carnivori, con particolare riferimento all'orso bruno, ricordando l'impegno che ha sempre caratterizzato l'ente nei confronti della specie e riconoscendo la responsabilità etica, storica, culturale e naturalistica connessa alla sua presenza.
3. In aggiunta a quanto disposto dalla normativa provinciale di riferimento, nel Parco:
 - a) è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportarne uova, larve e adulti;
 - b) è vietato disturbare gli uccelli in nidificazione, raccoglierne i nidi o le uova;
 - c) è vietata la cattura di uova e girini degli anfibi, nonché la cattura degli adulti e di tutte le specie di rettili, anfibi e lumache con chiocciola;
 - d) è vietato arrecare disturbo alla fauna nel corso di attività sportivo-ricreative.
4. Il Parco può rilasciare, ai ricercatori che ne facciano richiesta, autorizzazioni in deroga alle norme del presente articolo, per motivate ragioni di ricerca scientifica.
5. Il Parco promuove la fruizione estetica della fauna, in accordo con le definizioni e i contenuti del Piano Faunistico Provinciale, favorendo l'osservazione e la percezione della presenza degli animali selvatici, nel rispetto del comma 3 del presente articolo.
6. Con riferimento alla presenza dei cani nel territorio del Parco:
 - a) è vietato l'utilizzo e l'addestramento del cane segugio, salvo le attività di censimento consentite dalla legge;
 - b) in merito alla problematica dei cani randagi o inselvaticiti privi di proprietari, il Parco si attiva per la segnalazione alle autorità competenti;
 - c) è fatto obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio. Sono fatte salve le seguenti attività:
 1. ricerca o addestramento legate all'attività di protezione civile;
 2. ferma e recupero di selvaggina, limitatamente all'azione di caccia;
 3. recupero di selvaggina ferita;
 4. operazioni di censimento della fauna;
 5. supporto all'azione di vigilanza e controllo in materia di caccia;
 6. guardia di animali al pascolo.

ART. 29 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

1. Su tutto il territorio del Parco l'esercizio della caccia è regolamentato e riservato esclusivamente agli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione di settore, secondo le modalità previste in dettaglio dagli strumenti di pianificazione del Parco, con particolare riferimento alle misure di conservazione per le ZSC coincidenti con il territorio dell'area protetta.
2. Il prelievo venatorio è ammesso nel rispetto della disciplina del Piano Faunistico e della normativa provinciale di riferimento. Nelle Riserve integrali A l'attività venatoria è limitata ai prelievi di selezione dei soli ungulati.

3. Per quanto riguarda la pesca, ai fini dell'accertamento della consistenza del patrimonio ittico e della potenzialità produttiva per definire i criteri di coltivazione, è in vigore la Carta ittica secondo la normativa provinciale di riferimento.
4. In attuazione della normativa provinciale di riferimento, la pesca è proibita in tutte le zone di Riserva Integrale A. È fatto obbligo alle Associazioni dei pescatori ricadenti nel territorio del Parco di evidenziare, nell'apposito tesserino emesso annualmente, le zone interdette alla pesca e coincidenti con le Riserve Integrali A.
5. Ai sensi, della normativa provinciale di riferimento, l'esercizio della pesca potrà essere sottoposto a verifica nelle Riserve Speciali per la valutazione di eventuali disturbi che potrebbero essere arrecati nei confronti delle specie protette.
6. Particolari regolamenti di esercizio della pesca potranno essere emanati dal Parco in queste zone, sentita l'Amministrazione territorialmente competente.

ART. 30 – DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

1. Gli eventi e le manifestazioni costituiti da spettacoli, raduni e manifestazioni di carattere culturale, religioso, sportivo e folkloristico, sono ammessi previa comunicazione da parte del soggetto organizzatore, al Parco. Tale comunicazione dovrà pervenire con un anticipo minimo di 30 giorni rispetto alla data di realizzazione dell'attività. La Giunta esecutiva del Parco può regolamentare o vietare l'attività in relazione alle esigenze di tutela e conservazione delle caratteristiche ambientali dell'ambito interessato.
2. È vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora all'aperto; eventuali e particolari manifestazioni possono essere autorizzate dalla Giunta del Parco previa verifica della compatibilità ambientale da parte del competente ufficio. Nelle aree sciabili, per le strette pertinenze delle strutture ricettive, è ammessa la diffusione sonora da impianto esterno purché non comporti molestie agli animali ed al godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori. Uno specifico Regolamento può ulteriormente regolamentare la materia.
3. Lo sci da discesa è consentito nelle sole aree sciabili indicate alla Tav. 2 fatto salvo quanto previsto all'Art. 15. Le manifestazioni sportive connesse all'attività dello sci da discesa non sono soggette a comunicazione di cui al comma 1).
4. L'attività dello scialpinismo, lo sci escursionistico e l'escursionismo con racchette da neve sono ammessi, salvo che nelle Riserve Speciali RSP, dove è vietato uscire dai sentieri, dalle strade forestali e dai tracciati specificatamente individuati ai fini gestionali, nella Tav. 2.
5. Le attività di deltaplano, parapendio, equitazione, cicloturismo, sci alpinismo, sci escursionismo, canyoning, orienteering, scalata alpinistica e altre attività sportive sono disciplinate dallo specifico Regolamento.
6. Per l'attività di campeggio libero è ammesso esclusivamente l'insediamento singolo occasionale, come definito dalla vigente normativa provinciale, per esigenze di bivacco alpino, dal tramonto all'alba, in zone non servite da strutture ricettive e a distanza dalle rive dei laghi. Il Parco può autorizzare, per motivi di ricerca scientifica, manutenzione del territorio e attività didattico ed educative coerenti con le finalità del Parco, insediamenti occasionali prolungati oltre le 24 ore. Sono ammessi gli allestimenti mobili, come definiti dalla normativa provinciale di riferimento, nelle aree appositamente individuate nella Tav. 2 del PdP che, nella fattispecie, costituisce strumento ricognitivo di tipo gestionale.

ART. 31 – DISCIPLINA DEL SORVOLO

1. Nel Parco sono vietati l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a quota inferiore a 500 m dal suolo con velivoli a motore secondo i disposti della normativa provinciale di riferimento.
2. Nel rispetto della citata normativa di riferimento:
 - a) sono ammessi voli effettuati per servizi di interesse pubblico ovvero dalle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso o per servizi di manutenzione degli impianti di telecomunicazione (ripetitori radio TV);
 - b) sono ammessi i voli effettuati per necessità di trasporto di materiali o di svolgimento di servizi a carattere igienico-sanitario e ambientale. In tali casi, il volo deve essere

- preventivamente segnalato al Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette e al Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento;
- c) i voli per addestramento nell'ambito dell'attività di scuole o di associazioni aventi sede nella provincia di Trento, per motivi di studio, di ricerca e di documentazione tecnico-scientifica, sono soggetti ad autorizzazione da parte del competente Servizio Trasporti pubblici della Provincia autonoma di Trento.
3. Oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale di riferimento:
- per i casi di cui al precedente comma 2, lettera b) la medesima comunicazione deve essere trasmessa anche al Parco;
 - per i casi di cui al precedente comma 2, lettera c) e, limitatamente ai servizi di interesse pubblico di cui alla lettera a), il proponente deve fare richiesta al Parco che si esprime con nulla osta che, in ragione di specifiche valutazioni ambientali, può prevedere puntuale prescrizioni.

ART. 32 – INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA

- In tutte le Riserve sono ammessi interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo e prative e all'arricchimento della connettività ecologica, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, previo parere del Parco che verifica la compatibilità ambientale dell'intervento in riferimento alla presenza di habitat pregiati ai sensi di Natura 2000 ed alla conformità con le Misure di conservazione delle ZSC di cui all'Art. 7, comma 2.
- In tutte le Riserve possono essere previsti appositi progetti di recupero e miglioramento ambientale, paesaggistico e per il ripristino naturalistico di zone manomesse, autorizzati secondo le previsioni della normativa provinciale di riferimento.

ART. 33 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ESISTENTI

- Per le attività estrattive presenti nel Parco vengono adottate specifiche misure previste dalla normativa provinciale di riferimento.
- La concessione mineraria di 1° categoria a Prà dell'Era nei Comuni di Carisolo, Pinzolo e Giustino, riguarda l'imbottigliamento dell'acqua oligominerale ivi presente. Il PdP conferma l'attività in essere senza alcuna limitazione o prescrizione particolare.
- In merito all'estrazione della tonalite in Val Genova è presente una sola concessione attiva (2° categoria). Si rimanda alle conclusioni dello Studio "Predisposizione delle linee progettuali di coltivazione sostenibile e recupero ambientale delle cave di tonalite della Val Genova", adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 16 giugno 2004 e in particolare ai principi di buona tecnica e prescrizioni per un recupero ambientale delle cave di tonalite ivi contenute.
- A questo fine, il PdP adotta le seguenti prescrizioni:
 - l'estensione territoriale è confermata entro i confini delle aree di coltivazione del lotto A e riportate nella Tav. 2; le presenti prescrizioni vengono adottate all'interno delle aree relative alle concessioni attualmente in essere;
 - le modalità di conduzione sono dettate dal "progetto di variante al piano funzionale unitario di coltivazione e ripristino delle cave di tonalite Ponte Rosso lotto A e B in loc. Ponte Rosso nel Comune Amministrativo di Strembo con prescrizioni" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 157 del 12 febbraio 2016 e con limite temporale fissato all'anno 2029;
 - l'attività di coltivazione delle cave dovrà svolgersi con l'adozione delle seguenti prescrizioni:
 - nel periodo dal 1 luglio al 19 luglio, i trasporti di materiali di cava con camion, nei giorni di sabato e domenica, devono essere effettuati entro le ore 9.00;
 - nel periodo dal 20 luglio al 1 settembre, i trasporti di materiali di cava con camion devono essere effettuati mediamente una volta al giorno, entro le ore 9.00 o dopo le ore 18.00;
 - nel periodo di cui al punto 2, l'uso degli esplosivi potrà avvenire esclusivamente dal lunedì al venerdì, entro le ore 9.00 o dopo le ore 18.00;

- d) la destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco; a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonché le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni;
 - e) la predisposizione, da parte dei concessionari, con cadenza triennale, dell'aggiornamento anche cartografico dei lavori di cantiere e delle perizie geotecniche sui rischi di instabilità del versante oggetto di sfruttamento da sottoporre all'autorità competente in materia;
 - f) le attività relative alla raccolta e trasporto di massi già distaccati dalla parete rocciosa per cause naturali non sono consentite entro la distanza di m 30 dalla strada di fondovalle, entro la quale i massi esistenti e quelli che si troveranno in queste condizioni in futuro dovranno essere mantenuti al loro posto, salvo che questi ultimi provochino grave ostacolo alla viabilità esistente e in mancanza di alternative tecniche ragionevoli e compatibili.
5. Le precedenti disposizioni derivanti dalla legislazione di tutela ambientale (ivi compresa la tutela del paesaggio) non comportano indennizzo, mentre quelle derivanti dallo studio di recupero ambientale che implichino limitazioni sostanziali alle attività di coltivazione o maggiori costi d'esercizio saranno valutate ai sensi della normativa provinciale di riferimento.
 6. Sono fatte salve le disposizioni di norme più restrittive derivanti da leggi, piani o regolamenti sovraordinati al PdP.

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 34 - SENTIERISTICA

1. Il PdP individua nella Tav. 2, ai fini specificatamente ricognitivi e gestionali, i sentieri ricadenti in area a Parco che possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per sentieri si intendono le strutture di cui all'Art. 8 della L.P. n. 8/1993. Rientrano tra questi sentieri tutti quelli inseriti nell'elenco dei tracciati alpini secondo le disposizioni della normativa provinciale di riferimento. I sentieri possono essere mantenuti dagli enti proprietari, dai soggetti gestori e dall'Ente Parco, anche sulla base di specifiche convenzioni.
2. I sentieri comunque esistenti, non individuati nella Tav. 2, potranno essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. È vietata la costruzione di nuovi sentieri, fatto salvo quelli previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, esclusivamente per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini); sono inoltre ammessi nuovi sentieri necessari secondo le previsioni del Piano di difesa dei boschi dagli incendi. Tutti i nuovi sentieri saranno inseriti, a cura del proponente, nell'elenco dei tracciati alpini secondo le disposizioni della normativa provinciale di riferimento.
4. La manutenzione ordinaria dei sentieri ha carattere conservativo. La manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche per motivi di sicurezza, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria sui sentieri esistenti sono assoggettati ad autorizzazione da parte del Parco.

ART. 35 – VIABILITÀ

1. Nel Parco è vietato realizzare nuove strade veicolari, salvo i casi previsti nel presente articolo ed esclusivamente al di fuori delle Riserve Integrali A.
2. Il PdP individua nella Tav. 2, ai fini specificatamente ricognitivi e gestionali, le seguenti categorie di viabilità, la cui disciplina degli accessi è riferita all'Art. 37 delle presenti Norme:
 - a) Viabilità principale (strade statali e provinciali);

- b) Strade secondarie;
 - c) Strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (Tipo A);
 - d) Strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (Tipo B).
3. Le strade provinciali ricadenti in aree Parco possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche per motivi di sicurezza, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.
 4. Le altre strade ricadenti in aree Parco possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione straordinaria, da realizzarsi anche per motivi di sicurezza, è soggetta ad autorizzazione da parte del Parco e ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.
 5. Nel Parco la valutazione della compatibilità delle previsioni di nuove strade forestali e di piste d'esbosco con finalità di servizio alle attività agro-silvo-pastorali, come definite dalla normativa provinciale di riferimento, avviene nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale. Il Parco, in accordo con le amministrazioni proprietarie ed i servizi forestali provinciali, promuove lo studio, per ambiti omogenei, delle necessità di infrastrutture forestali.
 6. Le strade provvisorie di servizio ai cantieri autorizzati, sono consentite previa specifica e puntuale previsione all'interno del progetto e subordinati al parere del Parco che ne accerta la compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale e di conservazione naturalistica affidati al Parco e l'insussistenza di valide alternative tecniche; tali strade provvisorie saranno obbligatoriamente oggetto di intervento di ripristino ambientale al termine del loro specifico utilizzo e comunque entro il termine fissato dal Parco.
 7. La pavimentazione di strade esistenti o la modifica di tipologia di pavimentazione, è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Parco per comprovate necessità tecniche, inerenti a titolo esemplificativo la pendenza, lo sviluppo del tracciato, la dislocazione geografica e le esigenze di percorrenza. Per la nuova pavimentazione di strade esistenti non sono comunque ammessi ampliamenti di carreggiata, salvo per motivate esigenze di tipo localizzato.
 8. È sempre ammessa la manutenzione delle pavimentazioni esistenti nel rispetto della tipologia in essere.
 9. Nel Parco è vietata la realizzazione di nuovi parcheggi, oltre quelli appositamente previsti nella Tav. 2 che individua i parcheggi esistenti ed i parcheggi in progetto con l'indicazione della capienza di numero di veicoli. La localizzazione della Tav. 2 ha carattere indicativo, la posizione precisa del parcheggio è indicata dalla progettazione definitiva.

ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI A PIEDI E CON MEZZI NON MOTORIZZATI

1. L'accesso pedonale è libero fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti:
 - a) nelle Riserve Speciali RSP per tutti i visitatori non residenti nei Comuni interessati dalla riserva, dal 1 aprile al 15 luglio, è vietato abbandonare i sentieri e le aree di pertinenza delle strutture turistiche, ricettive e agro-pastorali, con deroga solo per le attività di servizio e quelle riservate agli aventi diritto, per l'espletamento delle attività agro-silvo-pastorali e per la ricerca scientifica;
 - b) i sentieri segnalati in zona di Riserva integrale A sono esclusivamente pedonali e possono essere abbandonati dai visitatori solo per raggiungere itinerari di interesse alpinistico o storico-culturale legati alla Grande Guerra, o dagli aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali e legate all'esercizio venatorio ammesso. Il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.
2. L'utilizzo di biciclette di ogni genere è consentito su tutte le strade e piste d'esbosco. Nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, sui tracciati alpini e sugli altri sentieri è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dai Servizi provinciali. Il Parco, attraverso lo specifico Regolamento può individuare e tabellare ulteriori tratti di sentiero dove vietare la circolazione con mezzi meccanici.

ART. 37 - DISCIPLINA DEL TRANSITO CON MEZZI A MOTORE

1. Le strade aperte al traffico veicolare possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione ad esclusione di quanto previsto dal presente articolo.
2. Ai fini della tutela dei valori ambientali e per limitare il carico connesso all'accesso motorizzato, la Tav. 2 del Piano del Parco individua le strade a traffico limitato. Il Parco, in accordo con gli enti proprietari, può gestire e curare l'applicazione di misure di limitazione al traffico veicolare, controllo dei parcheggi e sistemi di mobilità collettiva istituiti dalle Amministrazioni comunali competenti secondo i disposti della normativa provinciale di riferimento, assicurando il transito di tutti gli aventi diritto e disponendo eventuali autorizzazioni per motivi connessi alle finalità del Parco.
3. Fatta salva una diversa, specifica regolamentazione adottata per le varie riserve, sulle strade forestali classificate di tipo A e B, il transito è disciplinato dalla normativa provinciale di riferimento. Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.
4. L'utilizzo di motoslitta è disciplinato dalla normativa provinciale e statale di riferimento, anche attraverso i provvedimenti assunti dalle autorità locali.
5. È comunque ammesso l'utilizzo di mezzi e veicoli a motore per l'allestimento di aree innevate per motivi di servizio e di sicurezza, oltre che, al di fuori delle Riserve integrali A e delle Riserve Speciali, di percorsi escursionistici limitatamente ai tracciati delle strade o infrastrutture idonee, previo parere della Giunta del Parco con valutazione della compatibilità ambientale da parte del competente ufficio.
6. La circolazione di veicoli a motore al di fuori delle strade è disciplinata dalla normativa provinciale di riferimento.
7. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi ad un uso non idoneo od eccessivo dei veicoli a motore, nonché per motivi legati allo svolgimento di operazioni tecniche e di manutenzione delle strade, la Giunta esecutiva del Parco può disporre, con proprio provvedimento, la chiusura temporanea, la limitazione al transito o la diversa regolamentazione dello stesso su strade o su tratti stradali, indipendentemente dalla classificazione delle stesse ai sensi della normativa provinciale di riferimento. Il provvedimento è assunto sentiti i Comuni e i soggetti proprietari, aventi competenza in ordine al tratto stradale interessato. Della chiusura o della limitazione del transito è data informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica. Il provvedimento medesimo stabilisce altresì il periodo di chiusura o di limitazione del transito, l'eventuale orario giornaliero di applicazione del divieto, nonché le modalità di transito per i veicoli ammessi. Al fine di garantire l'accesso dei visitatori alle aree del Parco servite dalle strade soggette a chiusura o limitazione del transito, la giunta esecutiva può organizzare idonei servizi di trasporto pubblico collettivo.

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 38 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

1. Il patrimonio edilizio del Parco è costituito da manufatti appositamente identificati, localizzati e individuati nella Tav. 2, ognuno dei quali è stato oggetto di schedatura.
2. I Manufatti esistenti eventualmente non censiti, potranno essere sottoposti a schedatura attraverso una variante al Piano del Parco, con conseguente afferimento alle tipologie indicate nel presente Capo V, purché legittimamente esistenti alla data di approvazione del primo PdP con deliberazione della Giunta provinciale n. 6266 del 23 luglio 1999. Fino all'avvenuta nuova schedatura nel Piano del Parco, per questi manufatti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme di Attuazione, nel Parco valgono le definizioni, gli standard, i parametri, gli indici urbanistici e le fasce di rispetto stabilite dalla normativa provinciale urbanistica di riferimento.

4. Compatibilmente con le previsioni delle singole classi di destinazione, sono ammessi gli interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità, stabiliti dalla normativa provinciale vigente.
5. L'apposito documento del Piano del Parco - Elenco Manufatti, allegato integrante delle presenti Norme, riporta la classificazione di ciascun manufatto rilevato entro le categorie normative elencate nell'Art. 40 delle presenti NdA, che specificano di volta in volta la destinazione d'uso e gli interventi previsti secondo le diverse tipologie di intervento edilizio di cui alla normativa provinciale urbanistica di riferimento.
6. Per la disciplina dei beni di interesse culturale – architettonico, archeologico, storico-artistico ed etnoantropologico, vale quanto disposto dalla normativa nazionale e provinciale di riferimento e in particolare dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
7. Le vestigia relative alla Prima guerra mondiale presenti nel territorio del Parco sono tutelate ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 78 e gli interventi ammessi sono disciplinati dai criteri tecnico-scientifici di cui al D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.

ART. 39 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI

1. Nel Parco sono vietate nuove costruzioni edilizie. Oltre a quanto previsto dall'Art. 38, sono ammessi i seguenti interventi di nuove costruzioni con le specifiche prescrizioni:
 - a) costruzioni funzionali alla gestione dei flussi veicolari e dei servizi del Parco;
 - b) posa temporanea, previa autorizzazione della Giunta esecutiva del Parco, di strutture mobili prefabbricate a servizio delle attività pastorali, in coerenza con le previsioni delle rispettive riserve, in zone non servite da strutture esistenti e previa valutazione degli equilibri ambientali e faunistici, secondo tipologie compatibili con il contesto paesaggistico e per i periodi strettamente necessari al pascolo; tali strutture dovranno essere rimosse al termine della permanenza stagionale del pascolo e comunque entro il 30 settembre per le quote superiori ai 1.800 m;
 - c) posa temporanea, previa autorizzazione della Giunta esecutiva del Parco, di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni;
 - d) opere interrate per servizi a rete e relativi manufatti edilizi funzionali;
 - e) opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.
2. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente e delle sue pertinenze, sono ammessi i seguenti interventi con le specifiche prescrizioni:
 - a) costruzione di tettoie (elemento di copertura fisso sostenuto da uno o più elementi di sostegno) in fregio a corpi edificiali esistenti. Le stesse, in termini volumetrici, concorrono ad esaurire le potenzialità di incremento volumetrico ammesse dalle presenti norme per i singoli edifici. Non è ammessa la costruzione di nuove tettoie che costituiscano manufatti autonomi, fatte salve le costruzioni di manufatti definiti legnaie-deposito ai sensi del successivo Art. 40.
 - b) costruzione di nuove recinzioni in legno esclusivamente per motivi di sicurezza, gestione veicolare, attività zootecnica, gestione faunistica e protezione di orti ad uso familiare;
 - c) rinnovo, la modifica ed il nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi facendo sempre uso di specie floristiche locali;
 - d) rinnovo e la sostituzione dei materiali, anche sciolti, che costituiscono il manto originale di copertura del suolo, con preferenza verso il mantenimento ove possibile del cotico erboso, con divieto di trasformazione in giardino ornamentale (collocazione di sculture, opere d'arte, vialetti, illuminazione notturna);
 - e) modesti movimenti di terra, con sottrazione ed accumulo di materiale, previo rinverdimento e rinaturalizzazione dell'intervento, ivi compreso il ripristino e la nuova realizzazione di opere di sostegno e ancoraggio e consolidamento dei terreni;
 - f) qualsiasi intervento di sistemazione esterna che comporti la modifica permanente dello stato dei luoghi o l'inserimento di arredi vari quali fontane, barbecue, giochi, ecc., previa specifica autorizzazione del Parco che si esprime sulla base di un

- progetto esecutivo e in coerenza delle previsioni del Documento allegato al PdP "Il patrimonio edilizio nel Parco Naturale Adamello Brenta";
- g) impianti solari termici e fotovoltaici, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento; è esclusa la posa di impianti a terra, salvo limitate installazioni su palo legate al consumo della singola struttura;
 - h) realizzazione di ricoveri permanenti per la tradizionale attività di allevamento di animali domestici aventi altezza massima al colmo di 1,50 m e per una superficie massima di 4,00 m²; tali manufatti dovranno essere realizzati in legno, e fatte salve diverse indicazioni normative in riferimento ai criteri di protezione dalla fauna selvatica;
 - i) all'esterno degli edifici di cui alle classi XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE ed esclusivamente nelle Riserve Controllate C anche per XII - RIFUGIO ALPINO e XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono ammesse attrezzature di carattere temporaneo sotto forma di chioschi, tende, tendoni ombreggianti o serie di ombrelloni che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; lo specifico Regolamento, allegato alle presenti norme, detta prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori;
 - j) in alternativa alle attrezzature di cui al punto precedente, nel rispetto delle previsioni della normativa provinciale di riferimento e sempre per gli edifici di cui alle classi XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE ed esclusivamente nelle Riserve Controllate C anche per XII - RIFUGIO ALPINO e XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO, sono ammesse strutture esterne fisse funzionali alle attività di somministrazione sotto forma di chioschi, pedane, barriere verticali e coperture che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; lo specifico Regolamento, allegato alle presenti norme, detta prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.
3. Nel Parco gli impianti di trasmissione e telecomunicazione sono disciplinati dalle seguenti indicazioni:
- a) gli impianti di trasmissione Radio-TV sono previsti dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze e dalla normativa provinciale di riferimento;
 - b) nuovi impianti di telecomunicazione o adeguamenti degli esistenti, sono ammessi in corrispondenza dei siti individuati dalla TAV. 2; al di fuori di tali siti, nuovi impianti di telecomunicazione devono essere autorizzati dalla Giunta esecutiva del Parco con valutazione di compatibilità paesaggistica ed ambientale da parte del competente ufficio e nel rispetto della normativa provinciale di riferimento;
 - c) sono comunque fatte salve esigenze legate alla pubblica sicurezza e protezione civile.

ART. 40 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Il PdP dispone per ciascuno degli edifici esistenti nel Parco le seguenti prescrizioni, specificate come previsione progettuale rispetto alle condizioni di stato preesistenti, in riferimento alla seguente classificazione che trova riscontro nell'elenco manufatti allegato al PdP.

2. CLASSE I - EDIFICI DA DEMOLIRE

- a) Per i manufatti assegnati a questa classe, compresi quelli già assegnati alla categoria dei manufatti incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco e riclassificati con la variante 2014 del Piano del Parco (1° stralcio relativo ai manufatti ex-incongrui del Piano di gestione del patrimonio edilizio), sono ammessi solo interventi volti alla demolizione. L'Ente Parco può procedere alla definizione, con i Soggetti pubblici proprietari, di specifici accordi amministrativi inerenti alle modalità e ai tempi previsti per la effettiva demolizione dell'edificio.

3. CLASSE II – RUDERE

- a) Per i manufatti assegnati a questa classe è fatto divieto di qualsiasi intervento, salvo eliminazione di eventuali pericoli di crollo.
- b) La ricostruzione dei ruderi è vietata, salvo i casi seguenti:

- 1) con tempestività, a seguito di crolli spontanei o eventi calamitosi o sinistri, nel rispetto della normativa urbanistica provinciale di riferimento;
 - 2) nuova destinazione d'uso specificatamente prevista dal PdP nel documento Elenco manufatti e nella Tav. 2 a seguito di variante del Piano stesso;
 - 3) nelle zone B4, qualora il rudere insista su un appezzamento di terreno agricolo, con la condizione che si obblighi il proprietario alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nel titolo edilizio come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. In questi casi è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 180 m³.
 - 4) nelle zone B3, qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio. I ruderii individuati in Tav. 2 sono ricostruibili in via prioritaria, anche mediante interventi promossi dal Parco. Per le strutture da destinare a ricovero dei pastori è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 30 m² fatta salva la presenza di consistenti murature in elevazione. Per le strutture da destinare al ricovero del bestiame è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 100 m² fatta salva la presenza di consistenti murature in elevazione;
 - 5) nelle zone B1, con le modalità esecutive di cui al punto precedente, qualora sia dimostrata nei fatti la ripresa dell'attività pascoliva;
 - 6) nelle zone B2, qualora sia avviato il procedimento, da parte del proprietario, di richiesta di cambio di coltura al competente Servizio provinciale, con progetto unitario di recupero dell'area e ricostruzione dell'edificio, con obbligo di mantenimento dello sfalcio per 10 anni dell'area oggetto di cambio di destinazione, escludendo i casi che interessano formazioni forestali di pregio vegetazionale e con divieto di realizzazione di nuova viabilità di accesso anche temporanea.
- c) Per la ricostruzione dei ruderii nei casi di cui alla lettera b) punti 3), 4), 5) e 6), condizione necessaria è che siano individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 o che la loro esistenza a tale data possa essere documentalmente provata, anche mediante immagini fotografiche, e gli stessi siano collocati in aree non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca.
- d) Ai ruderii ricostruiti viene attribuita la classificazione di cui al successivo punto 16 Classe XV - EX RUDERE.
- e) I limiti volumetrici di cui ai commi precedenti, non si applicano nel caso di edifici con consistenti murature in elevazione, individuati quali "edifici cadenti" con apposito segno nell'Elenco manufatti. Debbono ritenersi tali i manufatti caratterizzati dalla presenza di strutture murarie perimetrali in elevazione, aventi una altezza fino alla quota di imposta delle strutture lignee del tetto della costruzione (dormiente in falda), le quali consentono il riscontro degli esatti limiti planivolumetrici dell'edificio preesistente, nonché della relativa caratterizzazione architettonica; per tali manufatti pertanto è possibile il recupero nel rispetto delle dimensioni planivolumetriche preesistenti. È peraltro vietata qualsiasi modifica del sedime della costruzione.

4. CLASSE III - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MIGLIORIE TIPOLOGICO-ARCHITETTONICHE

- a) Edificio da confermare, ma con obbligo di migliorie di tipo ambientale e/o architettonico; i proprietari sono tenuti a proporre interventi di riqualificazione nel caso che intendano intraprendere interventi soggetti al rilascio di titolo edilizio. A tali fini o per soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 10% del volume edilizio, con un massimo di 100 m³ e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento di cui alla normativa provinciale di riferimento.

- b) È ammessa la destinazione residenziale e le attività ricettive di Bed and Breakfast, Agritur e di Esercizio rurale nel rispetto della normativa provinciale di riferimento. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, compresa la modifica delle sagome architettoniche.
- c) Il presente comma 4 vale per gli edifici già classificati incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco e riclassificati con la variante 2014 del Piano del Parco (1° stralcio relativo ai manufatti ex-incongrui del Piano di gestione del patrimonio edilizio). Per tali manufatti riclassificati è fatto l'obbligo ai proprietari di presentare un progetto di riqualificazione - miglioramento tipologico del manufatto, ivi compresa la demolizione con ricostruzione su altro sedime, con esecuzione dei relativi lavori, entro il termine massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore dell'inserimento nella presente classe. Il mancato intervento comporta la revoca dell'attuale previsione urbanistica ed il transito nella classe I - EDIFICI DA DEMOLIRE.

5. CLASSE IV - EDIFICIO DA CONFIRMARE CON MANTENIMENTO TIPOLOGICO

- a) Sono edifici tradizionali o comunque non in contrasto con l'ambiente dove sono inseriti, dove è comunque ammessa la destinazione residenziale e le attività ricettive di Bed and Breakfast, Agritur e di Esercizio rurale nel rispetto della normativa provinciale di riferimento. Eventuali modificazioni non dovranno alterare l'impostazione tipologica e la conformazione architettonica esistente.
- b) Unicamente per il soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 5% del volume edilizio esistente, con un massimo di 100 m³ e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento di cui alla normativa provinciale di riferimento.
- c) Tutte le tipologie di intervento sono ammesse, nei limiti di quanto sopra esposto. Gli eventuali aumenti volumetrici dovranno essere in sintonia con la tipologia del manufatto e con le tecniche costruttive proprie della zona.

6. CLASSE V - EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO

- a) Edificio tipico del contesto ambientale e/o culturale, di particolare pregio architettonico e tipologico, di cui si prevede un'attenta conservazione e la conferma dell'uso attuale.
- b) Gli interventi ammessi sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo.
- c) Gli edifici compresi in questa classe sono suddivisi in:
 1. V.a - EDIFICIO DI PREGIO. È ammessa, la destinazione residenziale e le attività ricettive di Bed and Breakfast, Agritur e di Esercizio rurale nel rispetto della normativa provinciale di riferimento.
 2. V.b - EDIFICIO DI VALORE STORICO RELIGIOSO. Non è ammessa la destinazione residenziale.

7. CLASSE VI - ALTRI EDIFICI

- a) Edifici che, pur non costituendosi come parte essenziale ed integrante del contesto tradizionale, svolgono ruoli attivi consolidati, da confermare nell'uso attuale senza necessità di modificazioni.
- b) Sono ammesse tutte le categorie di intervento.
- c) Il presente comma 7 vale per gli edifici già classificati incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco e riclassificati con la variante 2014 del Piano del Parco (1° stralcio relativo ai manufatti ex-incongrui del Piano di gestione del patrimonio edilizio). Per tali manufatti riclassificati è fatto l'obbligo ai proprietari di presentare un progetto di riqualificazione - miglioramento tipologico del manufatto, ivi compresa la demolizione con ricostruzione su altro sedime, con esecuzione dei relativi lavori, entro il termine massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore dell'inserimento nella presente classe. Il mancato intervento comporta la revoca dell'attuale previsione urbanistica ed il transito nella classe I - EDIFICI DA DEMOLIRE.

8. CLASSE VII - MANUFATTO TECNOLOGICO

- a) I manufatti tecnologici particolari, che sono necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni, vedono confermate le destinazioni d'uso attuali. Tuttavia, rilevato che essi presentano di norma un rilevante impatto paesaggistico, sono previste tutte quelle migliorie che ne possano migliorare l'inserimento ambientale.
- b) Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso del manufatto.
- c) Negli interventi dovrà essere particolarmente curato l'inserimento ambientale e paesaggistico, nella ricerca di una minimizzazione degli impatti visuali.
- d) Al definitivo venir meno della destinazione del bene o dell'attività principale al cui servizio è posto il manufatto tecnologico o della particolare funzionalità della struttura stessa, consegue l'obbligo di demolizione e ripristino dell'area.

9. CLASSE VIII - MALGA ATTIVA

- a) È costituita da edifici vari (stallone, cascine, porcilaia, ecc.) specificatamente destinati a supporto delle attività di monticazione e pertanto da confermare nella destinazione d'uso attuale.
- b) Sono ammesse tutte le tipologie di intervento comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso specifico del manufatto. In ogni intervento saranno salvaguardati gli aspetti architettonici e tipologici tipici della cultura alpina.
- c) È ammesso l'esercizio dell'attività di agriturismo nelle malghe in esercizio di monticazione.
- d) È ammessa la vendita di prodotti agro-pastorali locali, prodotti artigianali locali, nonché prodotti alimentari da asporto, di immediato consumo e la somministrazione di alimenti e bevande nelle malghe in esercizio di monticazione.
- e) Le attività di cui alla lettera d) sono ammesse anche in appoggio ad altri edifici purché rientranti nelle classi III, IV, V, XV e ricompresi nel contratto di malga, previa autorizzazione della Giunta del Parco.
- f) Nel caso di cessazione anche parziale dell'attività pastorale, gli edifici possono essere ridestinati esclusivamente entro le classi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).

10. CLASSE IX - EDIFICIO DA DESTINARE AL TURISMO SOCIALE

- a) Edificio da confermare nell'uso attuale, ma con possibilità di ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitato da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso. Sono assimilabili a queste attività, secondo gli usi locali, anche quelle svolte direttamente dalle amministrazioni locali o dall'associazionismo locale.
- b) Sono ammesse tutte le categorie di intervento.
- c) Il presente comma 10 vale per gli edifici già classificati incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco e riclassificati con la variante 2014 del Piano del Parco (1° stralcio relativo ai manufatti ex-incongrui del Piano di gestione del patrimonio edilizio). Per tali manufatti riclassificati è fatto l'obbligo ai proprietari di presentare un progetto di riqualificazione - miglioramento tipologico del manufatto, ivi compresa la demolizione con ricostruzione su altro sedime, con esecuzione dei relativi lavori, entro il termine massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore dell'inserimento nella presente classe. Il mancato intervento comporta la revoca dell'attuale previsione urbanistica ed il transito nella classe I - EDIFICI DA DEMOLIRE.

11. CLASSE X - EDIFICIO DI SERVIZIO AL PARCO

- a) Edificio da confermare nell'uso attuale ma con possibilità, previa acquisizione in proprietà o in uso, in accordo con l'Ente proprietario, di destinazione, anche parziale, a servizio dell'Ente Parco per le proprie finalità di gestione.
- b) Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.

- c) Per i casi in cui si sia verificato l'intervento del Parco per la rimessa in pristino del fabbricato, qualora decada la convenzione di messa a disposizione del bene a favore del Parco, è prevista la destinazione ad uso pubblico (classe IX) con esclusione di attività residenziali, turistiche e commerciali.

12. CLASSE XI - BIVACCO

- a) I bivacchi del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco dell'Art. 41, comma 2. Vi sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio previste compresa la ricostruzione. È consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso aumenti di volume edilizio, una-tantum, fino ad un massimo del 10%, purché migliorativi dell'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e nel paesaggio, ai sensi e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento, di cui alla normativa provinciale di riferimento.

13. CLASSE XII - RIFUGIO ALPINO

- a) I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco dell'Art. 41, comma 3. È escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso aumenti di volume edilizio, una-tantum, fino ad un massimo del 5 %, necessari al rispetto delle norme in vigore, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento di cui alla normativa provinciale di riferimento.

- b) Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

14. CLASSE XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO

- a) I rifugi escursionistici sono quelli di cui all'elenco dell'Art. 41, comma 4.

- b) Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume edilizio esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 m³ e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento di cui alla normativa provinciale di riferimento.

- c) Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

15. CLASSE XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

- a) Gli edifici compresi in questa classe sono suddivisi in:

1. XIV.a - ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE. Gli edifici a funzione ricettiva, identificati con la presente sottoclasse XIV.a - ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE sono quelli di cui all'elenco dell'Art. 41, comma 5.
2. XIV.b - ALTRE STRUTTURE TURISTICHE. Gli edifici ad altra funzione turistica, identificati con la sottoclasse XIV.b - ALTRE STRUTTURE TURISTICHE sono quelli di cui all'elenco dell'Art. 41, comma 6.

- b) Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume edilizio esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 m³ e comunque nel rispetto dei limiti dell'intervento di cui alla normativa provinciale di riferimento.

- c) Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

16. CLASSE XV - EX RUDERE

- a) L'ex rudere corrisponde all'edificio riedificato in corrispondenza di ruderii preesistenti, a sensi del comma 3 del presente articolo. I manufatti ricostruiti vengono classificati automaticamente quali "ex ruderii", senza necessità di varianti del Piano di Parco.
- b) Su tali manufatti sono ammesse tutte le tipologie di intervento. È escluso qualsiasi aumento volumetrico e rimangono fermi gli obblighi imposti al momento della legittimazione dell'intervento riedificatorio. È esclusa qualsiasi modifica della destinazione d'uso.

17. CLASSE XVI – LEGNAIE-DEPOSITO

- a) È consentita, all'interno del territorio del Parco la realizzazione di manufatti ad uso legnaia – deposito, non costituenti volume urbanistico, esclusivamente a servizio degli edifici ricompresi nelle classi "III – IV – V – VIII - IX – X – XII - XIII – XIV e XV" che ne fossero sprovvisti alla data di prima adozione della seconda variante al Piano del Parco (delibera Comitato di Gestione n. 8 del 30 luglio 2007).
- b) Le caratteristiche tipologiche, parametri dimensionali e distanze sono definite tramite lo specifico Regolamento allegato alle presenti norme.
- c) È consentita la costruzione di un unico manufatto accessorio (legnaia deposito) a servizio di ciascun edificio avente la classificazione sopra evidenziata, anche se diviso in più porzioni materiali oppure se costituito da particelle edificali contigue.
- d) Nel caso che l'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia appartenga a più proprietari, la costruzione della legnaia sarà assentita solo previo accordo scritto tra tutti i comproprietari.
- e) Non sono consentiti, in aggiunta alle legnaie, tettoie aperte attigue.
- f) Non è consentita la possibilità di realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un ingombro volumetrico non superiore a 60 m³.
- g) La possibilità di realizzazione dei manufatti anzidetti, per le costruzioni ricomprese all'interno delle aree soggette a programmi di recupero edilizio e funzionale, può essere consentita, in via esclusiva, dai programmi stessi, ove ritenuta compatibile con i fini da esso perseguiti.

ART. 41 - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

1. Il PdP individua nella Tav. 2 le strutture ricettive e turistiche per le finalità di applicazione della disciplina urbanistica delle presenti norme.

2. BIVACCHI

- a) Laeng - Passo Cavento (m 3100) - zona A3 (AJ001)
- b) Segalla - Passo delle Vacche (m 3000) - zona A3 (AX001)
- c) Cunella - Val San Valentino (m 2159) - zona A3 (AY001)
- d) Roberti - Val Nardis (m 2204) - zona B1 (AI016)
- e) Bonvecchio - Cima Sassara (m 2894) - zona A3 (AZ001)
- f) Castiglioni - Crozzon di Brenta (m 3165) - zona A3 (AO001)
- g) Orobica - Cima Presanella (m 3382) - zona A3 (AI017)
- h) Dosson - Val San Valentino, Carè Alto (m 2380) - zona B1 (AX004)

3. RIFUGI ALPINI

- a) Val di Fumo (m 1997) - zona B4 (AF010)
- b) Trivena (m 1650) - zona B4 (AC008)
- c) Carè Alto (m 2459) - zona A3 (AL007)
- d) S. Giuliano (m 1955) - zona B4 (BQ033)
- e) Ai Caduti dell'Adamello - Lobbia Alta (m 3020) - zona A3 (AS004)
- f) Città di Trento al Mandrone (m 2449) - zona B1 (AS007)
- g) Segantini (m 2373) - zona B1 (AI020)
- h) Casinei (m 1825) - zona B3 (AO043)
- i) Tuckett-Sella (m 2272) - zona A3 (AO046-AO048)
- j) "Maria e Alberto" ai Brentei (m 2182) - zona A3 (AO009)
- k) Alimonta (m 2580) - zona A3 (AO003)
- l) Tosa (m 2491) - zona A3 (BO001)
- m) Pedrotti (m 2491) - zona A3 (AP107)
- n) Agostini (m 2405) - zona A3 (AP101)
- o) "F.Illi Garbari" ai XII Apostoli (m 2489) - zona A3 (AV001)

- p) Al Cacciatore (m 1820) - zona B4 (AP091)
- q) Selvata (m 1630) - zona B1 (BO007)
- r) Croz dell'Altissimo (m 1430) - zona B1 (BO010)
- s) Graffer - zona C (AO063)
- t) Cornisello - zona B1 (AE010)
- u) Malghette - zona B2 (AM166)
- v) Malga di Andalo - zona B4 (BO039)

4. RIFUGI ESCURSIONISTICI

- a) Orso Bruno - zona B3 (BM022)
- b) Viviani Pradalago - zona C (AM151)
- c) Ghedina - zona B6 (AA062)
- d) La Montanara - zona C (BO018)
- e) Nambino - zona B4 (AM125)
- f) Adamello Collini al Bedole - zona B3 (AS020)

5. ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

- a) Chalet Gino - zona B3 (AI004)
- b) Nambrone - zona B3 (AM056)
- c) Genzianella - zona B3 (AM196)
- d) Brenta - zona B6 (AA047)
- e) Ceda - zona B4 (AP114)
- f) Nembia - zona B6 (AP003)
- g) Chalet Tovel - zona B3 (BM021)
- h) Lago Rosso - zona B3 (BM062)
- i) Dosson Monte Spinale - zona C (AO103)
- j) Stella Alpina - zona B4 (AW014)
- k) Fontana Bona - zona B6 (AI003)
- l) Stoppani al Grostè - zona C (AO056)
- m) Vallesinella - zona B3 (AO030)
- n) Garnì Nembia - zona B6 (AP002)

6. ALTRE STRUTTURE TURISTICHE

- a) Zeledria - zona C (AM205)
- b) Cascata Nardis - zona B6 (BQ042)
- c) Genziana - zona C (AM176)
- d) Cascate di Mezzo - zona B3 (AO027)
- e) Capriolo - zona B3 (BM010)
- f) Dolomiti - zona B3 (AG086)
- g) Boch - zona C (AO118)
- h) Cinque Laghi - zona C (AM096)
- i) Maso Fortini - zona B6 (AP121)
- j) Malga Vigo - zona C (AM187 e AM188)
- k) Montagnoli - zona C (AO089)
- l) Pineta - zona B6 (BO020)
- m) Ritort - zona B4 (AM083)
- n) Pradalago - zona C (AM233)

7. Per gli aspetti edilizi di tutte queste strutture, valgono le norme di cui ai precedenti Articoli del Capo V.

8. La disciplina delle strutture ricettive e turistiche per la normativa provinciale di riferimento si applica a tutte le strutture che comunque rispondono ai requisiti e sono individuate dalla stessa normativa provinciale.

CAPO VI - ATTIVITÀ DI RICERCA

ART. 42 - ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Il Parco riconosce la ricerca scientifica come attività fondamentale a servizio di una corretta programmazione di gestione, conservazione ambientale e tutela del territorio.
2. Il Parco coordina, in coerenza con gli obiettivi di ricerca della Provincia autonoma di Trento e del sistema provinciale delle aree protette, ricerche scientifiche volte ad ottenere informazioni utili per migliorare la gestione del territorio, con il duplice obiettivo di conservare le risorse naturali e renderle al contempo disponibili per un loro utilizzo sostenibile.
3. Il Parco si propone come sito privilegiato per la ricerca scientifica condotta anche da altri enti di ricerca, favorendo la loro attività sul territorio.
4. Il Parco promuove la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche culturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.
5. Il Parco collabora con la Provincia Autonoma di Trento alla raccolta delle memorie della Prima Guerra Mondiale sia con la documentazione dei reperti disponibili, sia con la segnalazione sul terreno dei fatti storici più rilevanti del conflitto, sia con il recupero dei manufatti esistenti.
6. Il Parco cura la divulgazione periodica sia dei risultati conoscitivi della ricerca scientifica sia delle implicazioni e scelte gestionali che da questi possono conseguire alla propria azione di governo del territorio.
7. Il Parco promuove la ricerca scientifica volta ad approfondire le conoscenze riguardo ai processi biotici e abiotici che regolano l'omeostasi e l'evoluzione naturale degli ecosistemi, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la fauna e la flora. In particolare verranno incentivati gli studi finalizzati alla determinazione delle caratteristiche ecologiche e demografiche delle popolazioni presenti con lo scopo di favorirne la conservazione.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 43 - SANZIONI

1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere di quanto contenuto nel PdP, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa provinciale di riferimento.

ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica e territoriale stabilita dagli strumenti di pianificazione provinciale.
2. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.
3. Dalla data di adozione delle presenti Norme di Attuazione cessa la validità di permessi di durata superiore all'anno rilasciati, anche da terzi, ai sensi delle precedenti Norme di Attuazione approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014.

APPENDICE

RISERVA INTEGRALE A	
INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> interventi necessari per la ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi; interventi di manutenzione della rete dei sentieri individuati nella Tav. 2; recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica; Sulle strutture ed infrastrutture esistenti, oltre a quanto previsto dalle presenti norme, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; attività selviculturali in base ai Piani di gestione forestale approvati; attività di pascolo e di monticazione nelle aree storicamente vocate all'attività pascoliva e individuate dai vigenti piani di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini, fatto salvo i casi in cui, la stessa attività, possa avere interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna. A quote superiori ai 1.800 m l'attività di pascolo è ammessa solo entro la data del 30 settembre.
INTERVENTI VIETATI (in aggiunta ai divieti generali Art. 6)	<ul style="list-style-type: none"> Sono vietati tutti i prelievi delle risorse riproducibili, salvo: <ul style="list-style-type: none"> la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea, è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla Riserva; la raccolta dei funghi è consentita in modo riservato ai soli residenti nei Comuni ed Enti proprietari interessati dalla Riserva; La caccia è limitata ai prelievi di selezione dei soli ungulati. L'esercizio della pesca. Realizzazione di nuove strade; utilizzo di veicoli a motore, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e l'approvvigionamento dei rifugi alpini. (LP 11/2007) abbandonare i sentieri, salvo: <ul style="list-style-type: none"> per raggiungere itinerari di interesse alpinistico o storico-culturale Grande Guerra; dagli aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali e legate all'esercizio venatorio ammesso; il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica. Nuove derivazioni idriche; Su ghiacciaio: divieto di movimentazione di ghiaccio o neve che non abbia scopi di ricerca scientifica e circolazione con qualsiasi mezzo meccanico, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini.
RISERVA GUIDATA B1 ALPI E RUPI	
INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi; interventi di manutenzione della rete dei sentieri individuati nella Tav. 2 secondo i disposti degli articoli del Capo IV e V; recupero, ricostruzione e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi. Le attività di pascolo entro le aree individuate dai vigenti piani di gestione forestale e dallo schedario dei pascoli trentini. A quote superiori ai 1.800 m l'attività di pascolo è ammessa solo entro la data del 30 settembre. Le formazioni boschive sono lasciate ai naturali processi evolutivi; tuttavia possono essere oggetto di prelievo selviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani di gestione forestale approvati; <p>la ricostruzione dei ruderī qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio qualora sia dimostrata nei fatti la ripresa dell'attività pascoliva.</p>
INTERVENTI VIETATI (in aggiunta ai divieti Art. 6)	<ul style="list-style-type: none"> Nuove derivazioni idriche;
RISERVA GUIDATA B3 BOSCHI	
INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> la ricostruzione dei ruderī qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio.
RISERVA GUIDATA B4 PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO	
INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le colture agricole tradizionali alpine sono consentite, secondo gli usi locali. Eventuali recinzioni devono essere di tipo mobile (filo pastore);



	<ul style="list-style-type: none"> la ricostruzione dei ruderi qualora il rudere insista su un appezzamento di terreno agricolo, con la condizione che si obblighi il proprietario alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza
RISERVA SPECIALE	
INTERVENTI VIETATI (in aggiunta ai divieti generali Art. 6)	<ul style="list-style-type: none"> In tutte le riserve RSP, ad eccezione degli aventi diritto di cui all'Art. 15, comma 2, dal 1 aprile al 15 luglio è vietato abbandonare i sentieri e allontanarsi dalle aree di pertinenza delle strutture ricettive turistiche e agropastorali fatte salve le attività di servizio, di ricerca scientifica e agro-silvo-pastorali; nel medesimo periodo in tutte le riserve RSP la raccolta di funghi, di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto della normativa provinciale di riferimento, è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all'Art. 15, comma 2; in tutte le riserve RSP su suolo innevato è vietato uscire dai sentieri, dalle strade e dai tracciati specificatamente individuati nella Tav. 2. È comunque permesso uscire dai sentieri per l'esercizio dell'attività venatoria; nella riserva RSP1 e RSP2, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle strade forestali e le piste d'esbosco, secondo le previsioni del "Piano integrato della viabilità forestale per i versanti anauni del Parco". Nella riserva RSP1, si dispone inoltre quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> il divieto di circolazione con veicoli a motore nei tratti di strada parcheggio lago - piazzale Chalet Tovel, ad eccezione dei portatori di handicap nonché degli aventi diritto autorizzati dal Comune di Ville d'Anaunia e/o dal Parco; il divieto di circolazione con qualsiasi veicolo sul tratto di sentiero tra il piazzale Chalet Tovel e il piazzale Albergo Lago Rosso (ex strada lungolago), fatti salvi i veicoli autorizzati ad accedere al bar Orso Bruno provenendo dalla strada Variante lungolago; in deroga al divieto di cui all'Art. 6, è consentito nel lago di Tovel l'uso di natanti secondo lo specifico Regolamento; per il patrimonio abitativo privato esistente nella zona circumlacuale è fatto obbligo ai proprietari di allacciare tutti gli scarichi (acque bianche e nere) alla rete fognaria comunale. Qualora l'allacciamento non risultasse tecnicamente possibile è consentita l'adozione di fosse a tenuta stagna con l'obbligo da parte del proprietario di presentare, su richiesta, idonea documentazione attestante regolare svuotamento. Nella riserva RSP4 sono fatti salvi gli impegni assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle amministrazioni proprietarie e dai comuni amministrativi con l'Accordo di programma per la valorizzazione sostenibile e la tutela dell'ambiente in Valagola, Val Brenta e zone Cavradoss – Plaza – Fogaiart, approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1221 del 28 luglio 2017 e sottoscritto in data 8 agosto 2017, nonché con il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Parco naturale Adamello - Brenta per la definizione dei contenuti del piano d'azione per la Riserva Speciale Valagola - Val Brenta (RSP4) approvato con DGP n. 146 del 2 febbraio 2018. Nelle riserve RSP5 e RSP6 è vietato alterare il regime idraulico, effettuare opere di bonifica o prosciugamento del terreno; inoltre in habitat classificati a torbiera sono vietate le utilizzazioni forestali comportanti l'esbosco a strascico o il loro attraversamento con mezzi motorizzati. Il Parco potrà proporre l'individuazione e relativa tabellazione di ambienti a torbiera dove vietare qualsiasi tipo di calpestio.